SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 135° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 marzo 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero dell'ambiente

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994, n. **189**.

Regolamento concernente integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di attuazione della legge istitutiva del C.O.N.I.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, concernente costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante nuove norme di attuazione della citata legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, al fine di rispondere all'esigenza di un riconoscimento formale nei confronti di coloro che abbiano onorato gli ideali olimpici e sportivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Il consiglio nazionale può nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 157/1986 si veda in nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.L. n. 80/1994 recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1994.

— La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— La legge n. 138/1992 reca: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

e) (soppressa)

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

3 Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art 1

— Il testo dell'art 4 del D P R. n 157/1986 (Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), come modificato dal presente decreto, è il seguente

«Art 4 *(Composizione del consiglio nazionale)* 1 Il consiglio nazionale è composto dal presidente del Comitato che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali Vi esercita le funzioni di segretario il segretario generale del Comitato

2 Il consiglio dura in carica quattro anni

3 Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato.

4. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa

4-bis. *Il consiglio nazionale può nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I O) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto*»

94G0159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rovigo, a causa delle dimissioni presentate da trentatre consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovigo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Di Pasquale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rovigo — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 febbraio 1994, da trentatre consiglieri

Il prefetto di Rovigo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 357/13-4/Gab del 19 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovigo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Di Pasquale

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Matera, a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Matera è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Mendolia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Matera — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 febbraio 1994, da ventuno consiglieri.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 880/13.1/Gab. del 5 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Matera ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Mendolia.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Parma, a causa delle dimissioni presentate da trentuno consiglieri su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parma è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Cancellieri Peluso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Parma — al quale la legge assegna cinquanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi, dapprima a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 14 febbraio 1994, e, successivamente, dalle dimissioni presentate, il giorno 15 febbraio 1994, da trentuno consiglieri.

Il prefetto di Parma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 301/Gab. del 17 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parma ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Maria Cancellieri Peluso.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pistoia, a causa delle dimissioni presentate da ventiquattro consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pistoia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Caruso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pistoia — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° marzo 1994, da ventiquattro consiglieri.

Il prefetto di Pistoia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pistoia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Caruso.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Morano sul Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Morano sul Po (Alessandria), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morano sul Po (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerlando Iorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Morano sul Po (Alessandria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 febbraio 1994, da sei consiglieri, che si aggiungono alle dimissioni presentate in precedenza, in date diverse, da altri tre membri del civico consesso.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, con provvedimento n. 450/13.1/109/Gab. del 1° marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morano sul Po (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerlando Iorio.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Roberto Zito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 413/13-6/17 Div. Gab. del 15 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Roberto Zito.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pimentel.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pimentel (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da quattro consiglieri e della decadenza di altri quattro membri del civico consesso, su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pimentel (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Andreina Ferris è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pimentel (Cagliari) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quattro consiglieri e della decadenza di altri quattro membri del civico consesso dichiarata con deliberazioni consiliari numeri 1, 2, 3, 4 del 7 gennaio 1994.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pimentel (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Andreina Farris.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), a seguito delle dimissioni di oltre la metà degli assessori che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da due assessori, in data 8 gennaio 1994, che, in aggiunta a quelle in precedenza presentate da altri tre componenti l'organo esecutivo, hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 31 gennaio, del 26 febbraio e dell'8 marzo 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1151/13.4 Gab. del 10 marzo 1994, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Sersale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sersale (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sersale (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Schiumerini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sersale (Catanzaro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 gennaio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 39/125/Gab. del 4 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sersale (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Schiumerini.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santi Cosma e Damiano (Latina), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su sedici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Amorelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) — al quale la legge assegna sedici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dapprima dal sindaco in data 16 gennaio 1994 e, successivamente ed in tempi diversi, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 89/Gab. del 31 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Amorelli.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Gazzuolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gazzuolo (Mantova), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge e della precedente dichiarazione di decadenza di un altro componente del civico consesso disposta dal tribunale di Mantova, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gazzuolo (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Araldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gazzuolo (Mantova), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri, che si aggiungono alla dichiarazione di decadenza di un altro componente del civico consesso disposta precedentemente dal tribunale di Mantova con sentenza del 9 novembre 1990.

Il prefetto di Mantova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 288 13-4 Gab del 23 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gazzuolo (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Araldi.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il comune di Caivano (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Savoia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caivano (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 14 dicembre 1993.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 4 e 26 gennaio, del 2, 11 e 12 febbraio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, nel contempo, con provvedimento n. 006854/Gab/EE.LL. del 14 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Mario Savoia

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marigliano (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marigliano (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 11 dicembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute dell'11 gennaio, del 1° e 8 febbraio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, del quale ha disposto, nel contempo, con provvedimento n. 006854/Gab/EE LL. del 10 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Orefice.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Genoni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Genoni (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genoni (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Scanu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Genoni (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 febbraio 1994, da otto consiglieri.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 124/13-1/Gab. dell'11 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genoni (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Scanu.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Bidonì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bidonì (Oristano), a causa delle dimissioni presentate da tre consiglieri e della decadenza di altri cinque membri del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bidonì (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annalisa Orrù è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bidonì (Oristano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 gennaio 1994, da un consigliere, che si aggiungono alle dimissioni presentate, in data 28 agosto 1992, da altri due membri del civico consesso e della decadenza di ulteriori cinque consiglieri avvenuta il 3 maggio 1993.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bidonì (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annalisa Orrù.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Conselve.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Conselve (Padova), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Conselve (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pietro Pecorari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Conselve (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 marzo 1994, da undici consiglieri, che si aggiungono alle dimissioni di altri sette componenti il civico consesso, presentate in data 28 settembre 1993.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 825/Gab. del 7 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che la quasi totalità del corpo consiliare ha rassegnato le proprie dimissioni, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Conselve (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pietro Pecorari.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Teolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Teolo (Padova), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teolo (Padova) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Gabriella Perrotti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Teolo (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 marzo 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teolo (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Perrotti.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mottola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mottola (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mottola (Taranto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 marzo 1994, da sedici consiglieri.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1281/13.12/Gab del 3 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mottola (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Mariani.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Lucia di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santa Lucia di Piave (Treviso), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Lucia di Piave (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Veniero Dal Mas è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Lucia di Piave (Treviso) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 febbraio 1994, da undici consiglieri, che si aggiungono a quelle di altri sette componenti del civico consesso, rassegnate nell'ottobre 1993.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 580/94/Gab del 17 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimessa la quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Lucia di Piave (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Veniero Dal Mas.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Susegana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Susegana (Treviso), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Susegana (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Sabatini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Susegana (Treviso) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 febbraio 1994, da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 523/94/Gab del 9 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Susegana (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Sabatini.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Buja.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Buja (Udine), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buja (Udine) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale Labia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buja (Udine) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 28 febbraio e 1° marzo 1994, complessivamente da dieci consiglieri.

Il prefetto di Udine, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, con provvedimento n. 1195/13.1 Gab. del 4 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buja (Udine) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natale Labia.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1970

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1994

Ulteriori provvedimenti urgenti a favore dei beni immobili danneggiati dall'attentato dinamitardo verificatosi il giorno 27 luglio 1993 in Roma. (Ordinanza n. 2378 FPC)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del «Fondo per la protezione civile»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, concernente il differimento del termine di scadenza della gestione fuori bilancio del «Fondo per la protezione civile» al 31 marzo 1994;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attività ed i compiti di protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2327/FPC datata 29 luglio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993, emessa in attuazione dell'art. 5, primo e terzo comma, della citata legge, relativa a «Provvedimenti urgenti a favore dei soggetti e dei beni mobili ed immobili di privati, dello Stato e dei comuni danneggiati dagli attentati dinamitardi verificatisi il giorno 27 luglio 1993 in Roma e Milano»;

Visto che con detto provvedimento, fra l'altro, il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il sovrintendente per i beni archeologici di Roma sono stati delegati ad adottare i provvedimenti necessari, anche in deroga ad ogni normativa ed in particolare alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, alla riparazione dei danni provocati nella chiesa di San Giorgio al Velabro dall'attentato dinamitardo del 27 luglio 1993, facendo ricorso anche a trattative private;

Considerato che a Roma, contemporaneamente all'esplosione che ha danneggiato la chiesa di San Giorgio al Velabro, si è verificato un altro attentato che ha arrecato gravi danni alla Basilica di San Giovanni in Laterano;

Considerato che la Basilica di San Giovanni, pur facendo parte dei beni della Sede Apostolica, insiste sul territorio nazionale e che le gravi lesioni prodotte dall'attentato alle strutture dell'edificio costituiscono pericolo di danno a persone e cose;

Considerato, altresì, che la Basilica medesima rappresenta un bene di valore inestimabile del patrimonio storico ed artistico della nostra cultura, per cui è indispensabile provvedere in tempi immediati al suo restauro e partecipare con un adeguato contributo all'onere affrontato dalla Santa Sede per la sua riparazione;

Ritenuto di poter quantificare detto contributo in L. 5.800.000.000;

Ritenuto, inoltre, che ricorrono, nella fattispecie, le condizioni per l'applicabilità del disposto del comma 3, dell'art. 5 della legge n. 225 su richiamata;

Visto il decreto n. 222925 in data 30 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1994, registro n. 1, foglio n. 149, con il quale il Ministro del tesoro ha disposto l'assegnazione dell'importo di L. 5.800.000.000 sul cap. 7602 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di integrare lo stanziamento profferto dal «Fondo per la protezione civile» in relazione a maggiori ed imprescindibili occorrenze non prevedibili;

Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 1994 ha preso atto di quanto sopra ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per la causale indicata nelle premesse è autorizzato il trasferimento della somma di L. 5.800.000.000 a favore dello Stato della Città del Vaticano, Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.

Art. 2.

L'onere relativo al contributo di cui all'art. 1 è anticipato a carico della disponibilità di cassa del Fondo della protezione civile, all'uopo reintegrato di una somma di pari importo con il decreto del Ministro del tesoro n. 222925 in data 30 dicembre 1993, indicato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 febbraio 1994, n. **190.**

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 10 febbraio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità organizzative e di funzionamento

1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e nel rispetto delle competenze statali di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto, disciplinano le modalità organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali affinché dagli stessi sia garantito l'espletamento di compiti di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Prestazioni

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nell'assolvimento dei compiti di loro pertinenza garantiscono ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

Compiti

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1 del presente regolamento sono tenuti, in via ordinaria, ad assicurare:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità;

q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

Art. 4.

Produzioni

1. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e all'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, e all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 270, gli istituti zooprofilattici sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, all'immissione in commercio e, comunque, alla distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e nell'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e/o distribuzione di medicinali e altri prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi.

3. Gli istituti che svolgono taluna delle attività produttive di cui al comma precedente, devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un direttore responsabile.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con le regioni e province autonome competenti, possono associarsi per costituire un'azienda speciale per la produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e, comunque, in ogni altra attività connessa alla sanità pubblica veterinaria.

Art. 5.

Ricerca

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali ai fini della ricerca di base e finalizzata prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla base degli obiettivi indicati dallo Stato, sentite le regioni, operano nei seguenti settori:

a) igiene e sanità veterinaria;

b) sorveglianza epidemiologica;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, benessere animale, corretto rapporto insediamenti zootecnici e ambiente - insediamenti umani;

d) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche da utilizzare per il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

e) farmacovigilanza veterinaria al fine di assicurare il supporto operativo all'azione del Servizio sanitario nazionale;

f) controllo dei farmaci ad uso veterinario.

2. Nei programmi annuali di ricerca scientifica gli istituti zooprofilattici sperimentali elaborano ed applicano metodi alternativi all'impiego degli animali, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art. 6.

Coordinamento

1. Al fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali con i compiti di sanità pubblica veterinaria, anche mediante l'utilizzo ed il coordinamento dei centri di referenza indicati nelle specifiche materie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e all'art. 2, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il Ministro della sanità convoca riunioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, con i direttori generali degli istituti stessi, il direttore dell'Istituto superiore di sanità o persona dallo stesso delegata e con i responsabili dei servizi veterinari del Ministero della sanità e delle regioni.

2. Le direttive ministeriali di coordinamento sono trasmesse alle regioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 270/1993 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così recita: «5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745».

— L'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è così formulato:

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-g) *(omissis)*.

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'oganizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— I commi 2 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 270/1993 così dispongono:

«2. Compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale. Il Ministro della sanità, in particolare provvede a:

a) promuovere le attività di ricerca sperimentale;

b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;

c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;

d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;

e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;

f) richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale;

g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;

h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;

i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;

l) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

3-4. *(Omissis)*.

5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa di indirizzo e verifica sugli istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto. Le regioni inoltre nell'esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 503/1970 (Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali) è il seguente:

«Art. 4. — Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro per la sanità.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;

b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;

c) le modalità di controllo;

d) le caratteristiche delle confezioni;

e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione».

— L'art. 5 della legge n. 745/1975 (Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali) è così formulato:

«Art. 5 *(Produzione)*. — Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche, nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Il Ministero della sanità può incaricare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.

Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanità fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalità di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonché il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.

Le regioni, nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto è in questo caso a carico delle regioni interessate.

Il Ministero della sanità può conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto è in questo caso a carico del Ministero della sanità».

— I commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 270/1993 sono così formulati:

«2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi.

3. Gli istituti, d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria».

Note all'art. 5:

— L'art. 12 del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è così formulato:

«Art. 12 *(Fondo sanitario nazionale)*. — 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziarie attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio».

— Il D.Lgs. n. 116/1992 reca: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici».

Note all'art. 6:

— Il D.P.R. n. 320/1954 approva il regolamento di polizia veterinaria.

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *l)*, del D.Lgs. n. 270/1993 vedasi in nota all'art. 1.

94G0223

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 marzo 1994.

Determinazione delle modalità dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 24-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74, il quale prevede che con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le modalità dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura in data 16 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si indica con la parola «legge» la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, l'ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte di cassazione procede alle seguenti operazioni in successione cronologica:

a) determina il numero dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale;

b) individua il numero dei magistrati effettivamente in servizio in ciascun distretto, tenendo conto, per quelli collocati fuori ruolo, del luogo in cui essi svolgono la loro attività; per i magistrati in applicazione si tiene conto dell'ufficio di provenienza, i magistrati applicati alla Corte di cassazione ed alla procura generale presso la Corte di cassazione sono considerati in servizio nel distretto di Roma;

c) individua il numero dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità e procede alla divisione per quattro di tale numero, sommando il quoziente così ottenuto al numero complessivo dei magistrati rispettivamente in servizio nei distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo, con le modalità di cui all'art. 24-*ter* della legge;

d) determina il rapporto percentuale in cui si colloca il numero dei magistrati di ciascun distretto individuato ai sensi delle lettere *b)* e *c)*, rispetto a quello complessivo dei magistrati in servizio sul territorio nazionale;

e) procede al sorteggio tra i distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo ai fini del loro inserimento in ciascuno dei quattro collegi circoscrizionali, ad iniziare dal primo; qualora la percentuale relativa ad uno di tali distretti sia superiore a quella stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 3, della legge, il sorteggio per l'assegnazione dello stesso è limitato al terzo e quarto collegio;

f) procede a sorteggi successivi, ognuno di quattro distretti, ed assegna ogni estratto ad un diverso collegio circoscrizionale ad iniziare dal primo, fino a raggiungere, per i primi due collegi, la percentuale minima tra quelle stabilite dall'art. 24-*bis*, comma 3, della legge; nel caso in cui il distretto estratto abbia un numero di magistrati in servizio tale che, sommato a quelli dei distretti già assegnati al collegio, determini il superamento della percentuale massima stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 3, della legge, si procede ad estrazione suppletiva, limitatamente al collegio interessato;

g) procede agli ulteriori sorteggi per l'assegnazione dei restanti distretti al terzo collegio circoscrizionale, fino a raggiungere la percentuale stabilita nell'art. 24-*bis*, comma 4, della legge;

h) assegna i restanti distretti al quarto collegio circoscrizionale; qualora all'esito di tale operazione non si raggiunga la percentuale stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 4, della legge, si procede alla ripetizione integrale delle operazioni di sorteggio per la composizione dei quattro collegi.

Roma, 19 marzo 1994

Il Ministro: CONSO

94A2036

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio della XIII comunità montana «Sarcidano Barbagia di Seulo», in Isili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della XIII comunità montana «Sarcidano Barbagia di Seulo», con sede in Isili (Nuoro), non ha provveduto, nei termini di legge, alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della XIII comunità montana «Sarcidano Barbagia di Seulo» è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gennaro Pili è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta e al presidente.

Roma, 4 marzo 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della XIII comunità montana «Sarcidano Barbagia di Seulo», con sede in Isili (Nuoro), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 novembre 1993, da oltre la metà dei componenti della giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'11 e 14 dicembre 1993 e del 5 e 25 gennaio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 103/13.1 Gab. del 4 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della XIII comunità montana «Sarcidano Barbagia di Seulo» con sede in Isili ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Gennaro Pili

Roma, 3 marzo 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile
DRAGHI

94A1920

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 marzo 1994.

Approvazione dei criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1994 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;

Ritenuto che è quindi necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato art. 100;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultino eccedenti al fabbisogno quantitativo e qualitativo delle Forze armate perché in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.

Art. 2.

Per l'anno 1994 fatte salve le esigenze delle Forze armate, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'articolo precedente, essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in una delle sottoelencate posizioni dell'art. 100 citato in premessa:

1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

3) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto, per quest'ultime, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;

4) minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.

Qualora sia necessario ricorrere ad un ordine di priorità le posizioni sopra indicate hanno valore decrescente.

Art. 3.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al punto 4), debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione, nei termini e secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti Direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili ai punti 1), 2), 3) dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro: FABBRI

94A2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 1994.

Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua nell'allegato *A* i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169.

Art. 2.

I titolari di impianti esistenti già autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato *A* che intendono proseguire l'attività in conformità alle procedure agevolate previste dall'art. 5, del decreto-legge citato, devono adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso. A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.

A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI

1. *Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse).*

1.1. Definizione:

residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.);

residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.);

residui da estrazione forestale;

redisui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);

residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).

1.2. Modalità di recupero.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 1.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

1.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto con cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

2. *Residui della lavorazione di legno e affini non trattati e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse).*

2.1. Definizione.

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine derivanti dall'industria della carta e del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, pallets ed imballaggi ecc.). Scarti anche in polvere, e base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.

2.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 2.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

2.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

3. *Sanse esauste e affini (biomasse).*

3.1. Definizione.

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in peso sul secco);

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

3.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 3.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

3.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

4. *Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse).*

4.1. Definizione.

Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in peso sul secco);

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

4.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 4.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 4.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

4.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

5. *Residui della lavorazione del legno e affini trattati.*

5.1. Definizione.

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.) privi di rivestimento in PVC e di laminati fenolici, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come peso secco/peso secco di pannello);

un contenuto massimo di additivi stabilizzanti (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come peso secco/peso secco di resina).

5.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 5.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

5.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nmc
Carbonio organico totale	30	mg/Nmc
Ossidi di azoto	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

6 *Carta, cartone e poliaccoppiati.*

6 1. Definizione.

Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 3000 Kcal/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale.

Potere calorifico inferiore	4000 Kcal/kg
Ceneri	10% in peso
Zolfo	0,3% in peso

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle altre sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo

6 2 Caratteristiche dell'impianto

L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6 1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di.

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO + CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd + Hg + Tl	0,1	mg/Nmc
Carbonio organico totale	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	300	mg/Nmc
Ossidi di azoto	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio)	5	mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

7 *Resine e gomme artificiali e sintetiche non contenenti cloro*

7 1 Definizione

Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori ed altri manufatti privi di cloro aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n 915 1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo

7 2 Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7 1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7 3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

7 3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 7 1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di.

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO + CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd + Hg + Tl	0,1	mg/Nmc
Carbonio organico totale	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	300	mg/Nmc
Ossidi di azoto	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

8. ***Fluff da macinazione di autoveicoli.***

8 1 Definizione

Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche provenienti dalla macinazione delle auto dopo separazione dei componenti metallici e frammenti di pneumatici per vetture e autocarri, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di inerti dell'8% (in peso);

un contenuto massimo di zolfo dell'1.0% (in peso);

un contenuto massimo di metalli del 4,0% (in peso),

un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% in peso,

un potere calorifico inferiore minimo di 3500 Kcal/kg

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo

8 2 Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8 1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

8.3 Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW

Detti impianti devono essere provvisti di

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume

Polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nmc
Carbonio organico totale	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	400	mg/Nmc
Ossidi di azoto	500	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato

9 *Pneumatici fuori uso*

9.1 Definizione

Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione aventi le seguenti caratteristiche

un contenuto massimo di ferro del 22% (in peso),

un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in peso),

un potere calorifico inferiore minimo di 6000 Kcal/kg

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo

9.2 Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

9.3 Caratteristiche dell'impianto

La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW

Detti impianti devono essere provvisti di

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume

Polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nmc
Carbonio organico totale	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	400	mg/Nmc
Ossidi di azoto	500	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato

10 *Solventi e miscugli di solventi organici - residui di distillazione di prodotti organici*

10.1 Definizione

Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di polimerizzazione e di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche

potere calorifico inferiore minimo pari a 3000 Kcal/kg,

assenza di composti organici alogenati,

temperatura di fluidificazione non superiore a 95 °C

I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982

10.2 Caratteristiche dell'impianto

Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento

Detti impianti devono essere provvisti di

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume

Polveri	10	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc
Carbonio organico totale	10	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto	400	mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990)

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

11. *Combustibile derivato da rifiuti (RDF).*

11.1. Definizione.

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti.

Umidità	max 25%
P.C.I. sul tal quale	3000 Kcal/kg
Ceneri sul tal quale in peso	max 15%
Cloro sul tal quale	max 0,7%
Zolfo sul tal quale	max 0,5%
Pb sul secco in peso	max 100 mg/kg
Cr sul secco	max 50 mg/kg
Cu sul secco	max 150 mg/kg
Mn sul secco	max 150 mg/kg
Zn sul secco	max 500 mg/kg
Ni sul secco	max 20 mg/kg
As sul secco	max 10 mg/kg
Cd + Hg sul secco	max 10 mg/kg
Pb + Cr + Cu + Mn + Zn sul tal quale	max 900 mg/kg

Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

11.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

11.3 Caratteristiche dell'impianto

Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950° C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850° C
Efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume sono.

Polveri	10	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc
Carbonio organico totale	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto	400	mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990)

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

12 *Biogas*

12.1. Definizione

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:

Metano	**min 30% vol/vol**
H2S	**max 1.5% vol/vol**
Potere calorifico inferiore	**min 3000 Kcal/Nm3**

12.2 Caratteristiche degli impianti

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:

in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo,

in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203 1988

13 *Distillati di catrame di carbon fossile provenienti da forni di cottura per elettrodi di carbone*

13.1 Definizione

Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:

Contenuto massimo di zolfo	pari all'1% in peso
Contenuto massimo di ceneri	pari allo 0,6% in peso
Potere calorico	p.c.i. 8 000-8 500 Kcal/kg

13.2 Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3

13.3. Caratteristiche dell'impianto

La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10MW.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi),
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione di elettrodi),
regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi),
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Efficienza di combustione (CO_2 $CO+CO_2$)	min 99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume	min 4%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume sono

Polveri	50	mg/Nmc
Fluoruro di idrogeno (HF)	2	mg/Nmc
Carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi)	20	mg Nmc
Ossidi di azoto	500	mg Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici	0,1	mg Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

14 *Resine artificiali e sintetiche (PDF)*

14.1 Definizione.

Residui plastici da scarti e sfridi industriali, imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,2% aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal kg

Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982 in quantità e o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo

14.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso.

a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;

b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.

Per la produzione e l'utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

14.3 *Caratteristiche dell'impianto*

Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,
alimentazione automatica del combustibile,
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO_2/$CO+CO_2$) minima del 99%.

14.4 Valori limite alle emissioni

Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti da un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Ti	0,1	mg/Nmc
Carbonio organico totale	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	300	mg/Nmc
Ossidi di azoto	400	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione.

nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con altri combustibili anche non convenzionali (co-combustione)

Polveri	150	mg/Nmc
Hf	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Ti	0,2	mg/Nmc
Carbonio organico totale	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	600	mg/Nmc
Ossidi di azoto	1800-3000	mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203 1988

15 *Gas derivati*

15.1 Definizione

Gas derivante da processi di gassificazione di

rifiuti urbani o assimilabili;
RDF di cui al punto 11;
prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 14,
avente le seguenti caratteristiche:

H2S	max 200 ppm
Potere calorifico inferiore (su base secca)	min 1000 Kcal/Nm3

15.2. Caratteristiche dell'impianto.

Impianti unitari di gassificazione dei rifiuti e di produzione di energia, oppure impianti di sola produzione energetica utilizzanti i gas di cui al punto 15.1, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate.

a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% in volume

Monossido di cabonio 100 mg/Nm3

Ossidi di zolfo (*):
- per turbine di potenza elettrica > 50 MW 100 mg/Nm3
- per turbine di potenza elettrica ≤ 50 MW 150 mg/Nm3
- per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue 250 mg/Nm3

(*) Per le turbine e gas con rendimento elettrico superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3 e 200 mg/Nm3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti;

b) nel caso si tratti di altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti al tenore di ossigeno nell'effluente gassoso previsto per ciascuna tipologia di impianti di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990

Polveri	5 mg/Nm3
Monossido di carbonio	100 mg/Nm3
Ossidi di azoto	300 mg/Nm3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208/1988

B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA

Nel caso di impiego simultaneo dei residui di cui alla precedente lettera *A)* in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:

$$\frac{V\ \text{residuo} \times C\ \text{residuo} + V\ \text{altro combust.} \times C\ \text{altro combust}}{V\ \text{residuo} + V\ \text{altro combustibile}} = C$$

Dove

V residuo = volume dei gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei residui di cui alla precedente lettera *A)*, determinato in base al residuo specificato nell'autorizzazione che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto della lettera *A)*.

C residuo = valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera *A)* del presente allegato per i residui impiegati

V altro combustibile = volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

C altro combustibile = valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto; se l'autorizzazione non prevede tali valori si ricorre alle concentrazioni reali nel volume dei gas di scarico misurate nelle più gravose condizioni di esercizio

C = valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o più dei residui di cui alla lettera *A)* e uno o più di altri combustibili riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato tenendo conto del rapporto dei volumi

Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso

I valori limite per il monossido di carbonio, di cui ai punti precedenti, non si applica ai forni industriali ma solo nelle caldaie

Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 1990

Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C130/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 130 del 21 maggio 1992.

94A2018

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 gennaio 1994.

Determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione da parte della GEPI S.p.a. dei fondi ad essa destinati per l'attuazione di interventi finalizzati alla riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo in alcune aree del territorio nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1971, n. 184, che ha autorizzato la costituzione della Società per azioni per le Gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a.;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha disposto l'attuazione da parte della GEPI S.p.a. di interventi finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, demandando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di determinare i criteri e le modalità per l'utilizzazione da parte della GEPI S.p.a. dei relativi fondi;

Ritenuta la necessità, in attesa del riordinamento e della definizione del nuovo assetto azionario della GEPI S.p.a., di determinare tali criteri e modalità per l'utilizzazione da parte della stessa GEPI S.p.a., dei fondi per gli indicati interventi finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo;

Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992;

Acquisito il parere favorevole delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

Considerato che di alcune delle modifiche suggerite negli indicati pareri non appare opportuna l'introduzione per i seguenti motivi:

la mancata introduzione di un termine per la cessione o liquidazione delle partecipazioni risponde all'esigenza di tener conto delle peculiarità delle varie partecipazioni,

l'articolazione in più direzioni operative, la separazione della contabilità e la fissazione di limiti ai diversi impieghi delle risorse hanno lo scopo di garantire la maggiore trasparenza della gestione dei fondi e l'utilizzo delle risorse secondo le finalità indicate;

l'assunzione di partecipazioni di minoranza e i requisiti fissati per l'assunzione stessa rispondono all'esigenza di assicurare la compatibilità con la vigente normativa comunitaria;

il limite fissato alla quota di alcune partecipazioni ha, tra l'altro, lo scopo di aumentare il numero degli interventi realizzabili con le risorse disponibili;

l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche, anche nell'assetto organizzativo, può comunque essere più convenientemente valutata dopo una prima fase di avvio dell'attività secondo i nuovi criteri;

Vista la comunicazione in data 10 dicembre 1993 alla Commissione CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La GEPI S.p.a. impegna i fondi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo nelle aree indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con i criteri indicati nei successivi articoli 2 e 3 del presente decreto, e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5 del decreto stesso.

Art. 2.

1. La GEPI S.p.a. impiega sino al 20% dei fondi indicati nel precedente art. 1, per:

a) la definitiva attuazione delle operazioni di partecipazione o di finanziamento perfezionate all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 237;

b) la gestione delle restanti partecipazioni nelle società che abbiano già completato i relativi programmi aziendali.

2. La GEPI S.p.a. provvede entro tempi brevi alla cessione o liquidazione delle partecipazioni nelle società indicate sopra alla lettera *b)*.

3. Per svolgere le attività di cui ai precedenti commi, la GEPI S.p.a. istituisce e struttura apposita direzione operativa con contabilità separata.

Art. 3.

1. La GEPI S.p.a. impiega sino all'80% dei fondi indicati nel precedente art. 1, per:

a) assumere partecipazioni temporanee di minoranza in società che realizzino, nelle aree di cui al precedente art. 1, nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, delocalizzazioni, di cui al punto 2) della deliberazione del CIPI del 22 aprile 1993;

b) partecipare ad aumenti di capitale sociale, al solo scopo di ridurre l'indebitamento bancario, mediante l'acquisizione di azioni di nuova emissione, in misura non superiore al 20%, deliberati da società di capitali, che abbiano sede legale e che operino nelle aree di cui al precedente art. 1, e che abbiano presentato idoneo piano di risanamento approvato dalla GEPI;

c) assumere partecipazioni temporanee di minoranza in società di promozione industriale, miste tra enti pubblici e privati, per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 5, a sostegno dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992.

2. La GEPI S.p.a. nell'assumere partecipazioni dovrà attenersi ai criteri fissati a livello comunitario, ossia accettabili da un investitore privato e tali da evitare di produrre effetti di distorsione della concorrenza.

3. Al fine di consentire un suo più diffuso intervento nel sistema industriale, la GEPI S.p.a. potrà assumere partecipazioni, nelle società indicate al precedente comma 1, lettera *a)*, che abbiano più di 250 addetti, solo entro il limite massimo complessivo del 15% del capitale sociale.

4. Per svolgere le attività di cui ai precedenti commi, e per fornire alle società partecipate servizi di assistenza tecnica nella fase di promozione e di progettazione delle iniziative, la GEPI S.p.a. istituisce e struttura apposita direzione operativa con contabilità separata.

Art. 4.

1. La GEPI S.p.a. svolge, in conformità all'art. 23 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le attività di promozione, progettazione e attuazione di lavori socialmente utili, di formazione di lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, di promozione e sostegno di iniziative autonome di autoimpiego, in forma singola o associata, in base alle leggi vigenti.

2. Per svolgere le attività di cui al precedente comma, la GEPI S.p.a. istituisce e struttura apposita direzione operativa con contabilità separata che opererà con criteri di economicità, anche mediante la remunerazione dei servizi prestati, allo scopo di conseguire l'autonomia finanziaria. Nella fase di avvio potrà avvalersi di un fondo dell'importo di lire 10 miliardi a valere sulle risorse di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

1. La GEPI S.p.a. trasmette annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato specifici programmi operativi territoriali e loro aggiornamenti periodici in cui sono individuati gli obiettivi di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale per la riconversione e la ristrutturazione dell'apparato produttivo nelle aree

indicate nel precedente art. 1 e specificatamente le attività da svolgere per promuovere e finanziare le iniziative produttive con indicazione dei complessivi fabbisogni finanziari.

2. Per l'attuazione dei programmi operativi territoriali, la GEPI S.p.a. fraziona le risorse di cui all'art. 3 e provvede ad attivare risorse finanziarie private e pubbliche di provenienza locale, nazionale e comunitaria. A tal fine la GEPI S.p.a. può stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della delibera CIPI del 22 aprile 1993 e contratti di sovvenzione globale su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle regioni interessate ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE n. 4254/1988, e successive modifiche.

Art. 6.

1. La GEPI S.p.a. entro il 31 gennaio 1994 presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la situazione economico-patrimoniale della società alla data del 30 novembre 1993 articolato per le aree di attività, con una dettagliata illustrazione delle operazioni di partecipazione, di finanziamento e di garanzia in essere alla predetta data, nonché di quelle in corso di valutazione.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2015

DECRETO 17 marzo 1994.

Autorizzazione alla BPM RAS vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI vita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 aprile 1993, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la BPM RAS vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 334510 del 14 dicembre 1993 e n. 430723 dell'8 marzo 1994 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'11 gennaio 1994;

Vista la lettera n. 430141 del 19 gennaio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che la Banca popolare di Milano - Soc. coop. r.l. e la Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., in qualità di azionista della BPM RAS vita S.p.a., si sono impegnati a non procedere all'alienazione della propria partecipazione nel primo triennio di attività, nonché a ripianare le eventuali perdite che la società dovesse subirne;

Decreta:

La BPM RAS vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami, I, III, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Banca popolare di Milano - Soc. coop. a r.l. e la Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., potranno procedere all'alienazione della propria partecipazione azionaria nel primo triennio di attività, previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla BPM RAS vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza, compresa l'integrazione per assicurazioni con visita medica in assenza di test HIV;

2) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione (tar. IIIa);

4) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e la riduzione del premio (tar. IIIu);

6) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente annualmente — decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale — ed a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione ed i coefficienti di conversione per la decrescenza sub-annuale (tar. IIIad);

8) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente — decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale — ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio ed i coefficienti di conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIud);

10) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione ed i coefficienti di conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIar);

12) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio ed i coefficienti di conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIur);

14) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione - forma accessoria;

16) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 15);

17) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente — decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale — ed a premio annuo costante, forma - accessoria (tar. IIIcad);

18) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio annuo costante forma-accessoria (tar. IIIcar);

19) condizioni speciali delle tariffe di cui ai precedenti punti 17) e 18);

20) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, comprese le condizioni di applicazione (tar. IIIG1);

21) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale rivalutabile ed a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIcost.);

23) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale ed a premio annuo rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RI): i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 22);

25) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 24);

26) tariffa di assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante (tariffa RXIIcost), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

27) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 26);

28) tariffa di assicurazione mista con terminal bonus a capitale ed a premio annuo rivalutabili (tar. RXII), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 26);

29) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 28);

30) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazionea capitale rivalutabile ed a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIXuc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

31) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 30);

32) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazionea capitale rivalutabile ed a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIXC cost.), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione di premio;

33) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 32);

34) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazionea capitale ed a premio annuo rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIXc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 32);

35) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 34);

36) tariffa di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione, su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RVIIIuc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

37) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 36;

38) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%, - tar. RVIIIc cost.), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

39) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 38);

40) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RVIIIc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 38);

41) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 40);

42) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

43) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immedianta su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tar. RVII);

44) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 43);

45) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tar. RVII 5 - RVII 10);

46) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 45);

47) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

48) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

49) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

50) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

51) coefficienti di conversione del capitale al termine in una rendita vitalizia su due teste reversibile — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

52) coefficienti di conversione di rendita vitalizia differita in rendita vitalizia certa per cinque o dieci anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

53) coefficiente di conversione di rendita vitalizia differita su testa singola in rendita vitalizia su due teste reversibile, per testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

54) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

55) coefficienti di conversione al termine del differimento da rendita in capitale per teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

56) coefficienti di differimento automatico della scadenza contrattuale della polizza (tasso tecnico 3%, 4%);

57) condizioni speciali di polizza da applicare ai coefficienti di cui al precedente punto 56);

58) condizioni di applicazione alle collettive vita non di puro rischio, delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita;

59) tariffa di assicurazione mista potenziata a premio unico con capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare "Gestiras» da utilizzare nel caso di versamenti di premio non superiori a lire 5 milioni (tar. GXII-u), comprese le condizioni di applicazione;

60) tariffa di assicurazione mista potenziata a premio unico con capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare «Gestiras» da utilizzare nel caso di versamenti di premio superiori a lire 5 milioni (tar. GXII-u), comprese le condizioni di applicazione;

61) condizioni speciali di polizza da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 59) e 60);

62) tariffa di capitalizzazione a premio annuo costante e con rivalutazione mensile del capitale, comprese le condizioni di applicazione (tar. C2);

63) condizioni di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 62);

64) addizionali di frazionamento del premio annuo delle tariffe a prestazioni rivalutabili nonché di quelle a prestazioni non rivalutabili,

65) tariffa di assicurazione da applicare a contratti la cui durata ed età dell'assicurato siano espresse in anni non interi;

66) condizioni di polizza, ad integrazione del punto *B)* della clausola di rivalutazione delle tariffe rivalutabili, per contratti emessi con durata non intera;

67) regolamento del fondo interno denominato «VITAGEST»;

68) regolamento del fondo interno denominato «VITACAP».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2016

DECRETO 17 marzo 1994

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione finanziaria, delle condizioni di polizza e del regolamento presentate dalla società Commercial Union Life S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le domande in data 25 ottobre, 22 novembre 1993 e 14 gennaio 1994 presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione finanziaria, delle condizioni di polizza e del regolamento relativi;

Vista la lettera n. 430486 del 14 febbraio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione e le condizioni speciali di polizza ed il regolamento relativi, presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., in Milano:

1) tariffa C120: capitalizzazione finanziaria a premio unico;

2) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della riduzione di premio in funzione dell'ammontare dello stesso, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) regolamento della gestione separata denominata «Gestione per forme di capitalizzazione - RECAP».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2017

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1994.

Modalità di riscossione e di versamento del contributo di riciclaggio sul polietilene vergine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 29-*bis* aggiunto al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

Base imponibile e soggetti obbligati

1. Il contributo di riciclaggio sul polietilene vergine prodotto e commercializzato nel territorio nazionale e destinato alla pruduzione di film plastici utilizzati nel mercato interno si applica sul prezzo del prodotto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, addebitato al cessionario; il contributo è esposto separatamente in fattura ed è oggetto di rivalsa da parte del soggetto obbligato.

2. Per il polietilene vergine e per i film plastici di provenienza comunitaria il contributo si applica sul prezzo di acquisto risultante dalla fattura.

3. Per l'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nel comma 2 l'imponibile è determinato a norma delle vigenti disposizioni in materia doganale.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante per il polietilene vergine prodotto nel territorio nazionale;

b) l'acquirente del polietilene vergine e dei film plastici di provenienza comunitaria;

c) l'importatore per il polietilene vergine e per i film plastici di provenienza da Paesi terzi.

5. Il fabbricante può commercializzare il polietilene vergine senza applicazione del contributo solo su presentazione di richiesta scritta dell'acquirente che deve fornire le indicazioni necessarie per la propria identificazione, compreso il codice fiscale o la partita IVA. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, la eventuale destinazione ad impieghi non soggetti a contributo deve risultare dalla dichiarazione d'importazione.

6. Ai fini del presente decreto si intendono:

per polietilene vergine, un polimero che si presenta nelle forme primarie previste dai codici N.C. 3901 10 10, 3901 10 90, 3901 20 00;

per film plastici di polietilene, i materiali che si presentano sotto forma di fogli, pellicole o strisce aventi uno spessore non superiore a 0,25 mm, compresi i film destinati o utilizzati per operazioni di accoppiamento con altri materiali plastici o di diversa natura. Rientrano tra i film plastici soggetti a contributo i semilavorati ed i manufatti di film plastico, esclusi quelli utilizzati all'atto della produzione per contenere o proteggere beni o prodotti destinati alla commercializzazione, nonché i prodotti ottenuti con processi di coestrusione, limitatamente alla quantità in peso del polietilene impiegato.

7. Ai fini dell'esenzione del contributo s'intende per polietilene rigenerato un polimero che, rientrando nei codici N.C. 3901 10 10, 3901 10 90 e 3901 20 00, risulta essere ottenuto da film di polietilene già utilizzati. L'esenzione viene accordata per il polietilene rigenerato e per i film plastici ottenuti da polietilene rigenerato di provenienza comunitaria e d'importazione, su presentazione di apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi di origine; l'amministrazione può disporre controlli sulla natura del prodotto rigenerato.

Art. 2.

Attivazione delle fabbriche

1. Chiunque intende produrre il polietilene vergine deve fare preventiva denuncia della sua attività all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.

La denuncia, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

denominazione e sede della ditta, codice fiscale, numero di partita IVA, generalità di chi la rappresenta legalmente e ubicazione dello stabilimento di produzione;

la descrizione delle apparecchiature della fabbrica e il processo di lavorazione;

la quantità massima annua del polietilene vergine che può essere ottenuto;

la denominazione delle ditte fornitrici della materia prima.

Eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia devono essere comunicate nella dichiarazione prevista dall'art. 4.

2. Sono soggetti agli stessi obblighi di denuncia di cui al comma 1, con l'osservanza delle stesse modalità:

gli esercenti i depositi commerciali di polietilene vergine, nazionale e d'importazione;

i produttori di film plastici;

i titolari degli impianti di rigenerazione del polietilene.

3. I produttori di film plastici che siano anche acquirenti di film plastici di provenienza comunitaria, sono dispensati dalla denuncia di cui all'art. 3, fermo restando l'obbligo di fornire i dati di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)*, dello stesso art. 3.

4. L'ufficio tecnico di finanza controlla la regolarità della denuncia e procede alla ricognizione degli impianti della fabbrica, redigendo apposito verbale; un esemplare della denuncia, vistato dall'ufficio tecnico di finanza e copia del verbale di ricognizione sono consegnati al fabbricante.

Art. 3.

Acquirente di prodotti di provenienza comunitaria

1. Chiunque intende commercializzare polietilene vergine e film plastici di provenienza comunitaria deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, almeno sessanta giorni prima di iniziare la propria attività.

2. La denuncia deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) denominazione e sede della ditta, codice fiscale, numero partita IVA, generalità di chi la rappresenta legalmente e ubicazione del luogo di arrivo delle spedizioni;

b) la qualità dei prodotti che si intendono ricevere;

c) la quantità massima dei prodotti che in qualsiasi momento si potranno trovare nella sede di arrivo delle spedizioni;

d) la denominazione delle ditte comunitarie abitualmente fornitrici.

Eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia devono essere comunicate nella dichiarazione prevista dall'art. 4.

3. L'ufficio tecnico di finanza controlla la regolarità della denuncia e ne restituisce un esemplare debitamente vistato.

Art. 4.

Pagamento del contributo

1. I soggetti obbligati al pagamento del contributo devono presentare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio una dichiarazione bimestrale, redatta in duplice esemplare, sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo rappresentante, nella quale devono essere comprese tutte le operazioni fatturate nel bimestre. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre cui si riferisce e deve contenere gli elementi necessari per la liquidazione ed il pagamento del contributo. Entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione il contributo deve essere versato direttamente dai soggetti obbligati alla competente sezione di tesoreria provinciale.

2. L'ufficio tecnico di finanza, riconosciuta la regolarità della dichiarazione presentata, provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa, debitamente vistato e munito della data di presentazione. Successivamente, trascriverà sull'esemplare della dichiarazione in suo possesso e sul registro dove la stessa dichiarazione è stata annotata, gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento del contributo.

3. Nella dichiarazione devono essere indicati, raggruppati per ditta destinataria, ovvero per ditta fornitrice, gli importi fatturati dal fabbricante o pagati dall'acquirente per la merce di provenienza comunitaria, per i prodotti che sono soggetti al contributo, distintamente dagli importi che riguardano prodotti non assoggettati. I soggetti obbligati al pagamento del contributo devono predisporre appositi tabulati o elenchi contenenti le indicazioni relative alle operazioni che costituiscono oggetto della dichiarazione bimestrale ed esibirli a richiesta dell'amministrazione finanziaria per i riscontri ritenuti necessari. Nel caso di aziende che fatturano a livello centralizzato, la dichiarazione è presentata all'ufficio tecnico di finanza competente per la sede ove viene effettuata la fatturazione. La dichiarazione così presentata deve indicare il riepilogo distintamente per ogni impianto di produzione. Le ditte che operano ai sensi dell'art. 3 devono inoltre indicare nella dichiarazione di cui al comma 1 le fatture, raggruppate per destinatario, dei prodotti ceduti nel mercato interno.

4. La ditta deve custodire presso i propri uffici per un periodo di cinque anni la documentazione necessaria ai fini delle verifiche fiscali.

5. Il contributo per il polietilene vergine e per i film plastici importati da Paesi terzi, è riscosso dalla dogana all'atto dell'importazione, con le modalità previste per i diritti di confine.

Art. 5.

Riscontri

1. L'ufficio tecnico di finanza, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qual volta lo ritiene necessario ad effettuare i riscontri presso gli impianti di produzione e presso gli uffici amministrativi delle ditte fabbricanti o acquirenti dei prodotti comunitari.

2. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri, contabili e tecnici, presso:

a) le ditte produttrici di polietilene vergine;

b) gli esercenti di impianti di rigenerazione;

c) le ditte produttrici di film plastici;

d) i titolari di depositi commerciali;

e) i destinatari dei prodotti di provenienza comunitaria e gli importatori di polietilene e film plastici.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per gli impianti di produzione di polietilene vergine, per gli impianti di rigenerazione di polietilene, per gli impianti di produzione di film plastici, per le ditte acquirenti di prodotti comunitari e per i depositi commerciali di polietilene vergine e di film plastici, già in attività alla data del 1° gennaio 1994, le denunce previste dagli articoli 2 e 3, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

94A2037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

DECRETO 18 marzo 1994

Nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto l'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la disciplina regolamentare del Consiglio consultivo degli utenti dettata con il proprio provvedimento 12 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1990, come modificata con provvedimento 8 gennaio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1992 e con provvedimento 4 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1994;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33;

Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 28 ottobre 1993 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento per le trasmissioni televisive in codice;

Ritenuta l'esigenza di procedere al riordino del Consiglio consultivo degli utenti anche per adeguarlo alle nuove funzioni attribuite all'Ufficio del Garante nonché alla disciplina generale in materia di organi amministrativi,

Visto il parere reso in data 28 dicembre 1993, n. 146180, dell'Avvocatura generale dello Stato:

Considerata l'opportunità di una generale ridefinizione della disciplina regolamentare, per l'armonizzazione delle diverse disposizioni in relazione alla prospettata esigenza;

Decreta:

Art. 1.

1. La composizione, le modalità di nomina, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti sono disciplinati dal seguente regolamento:

«Art. 1 *(Attribuzioni del Consiglio consultivo degli utenti)*. — 1. Il Consiglio consultivo degli utenti, istituito presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, svolge la sua funzione consultiva per la tutela degli interessi degli utenti, aventi rilevanza collettiva, nei confronti dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva anche quali strumenti di diffusione di opere create per le sale cinematografiche e teatrali e di eventi sportivi nonché per la valorizzazione del ruolo dei cittadini quali soggetti partecipi dei processi comunicativi.

2. Il Consiglio, nelle articolazioni previste dall'art. 9, esprime pareri su richiesta del Garante e può autonomamente formulare al Garante proposte e raccomandazioni per finalità di salvaguardia dei principi della dignità umana, della tutela delle fasce di utenza debole, del pluralismo nell'uso del mezzo radiotelevisivo nonché dell'obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa esplicata attraverso lo stesso mezzo, in particolare durante le campagne elettorali.

3. Per le medesime finalità il Garante può affidare al Consiglio lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale.

4. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo il Consiglio, su richiesta del Garante, può procedere ad indagini, studi e rilevazioni anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi, culturali, della cinematografia e dello spettacolo in generale nonché dello sport.

Art. 2 *(Composizione)*. — 1. Il Consiglio consultivo degli utenti si compone complessivamente di ventidue membri, nominati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria in numero di undici tra le persone proposte dalle associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi ed in numero di undici esperti in materia di difesa degli interessi degli utenti da scegliere per non più di tre tra magistrati delle giurisdizioni superiori ed avvocati dello Stato e per i rimanenti in base alle competenze specifiche anche in riferimento al settore cinematografico e dello spettacolo in generale nonché a quello sportivo per la loro interconnessione.

Art 3 *(Nomina dei componenti)*. — 1 Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio consultivo degli utenti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* affinché le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi propongano ciascuna una terna di persone di qualificata competenza ed esperienza in relazione alle diverse realtà su cui incide il mezzo radiotelevisivo. Possono essere effettuate designazioni congiunte fra più associazioni.

2. Le designazioni devono pervenire entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Prima della scadenza del Consiglio in carica, il Garante provvede con proprio decreto a nominare:

a) undici componenti del nuovo Consiglio consultivo degli utenti da lui scelti fra le persone proposte ai sensi del primo comma; a tal fine, salvo l'uso della facoltà di conferma in quanto si contemperi con l'esigenza di una rotazione secondo un generale criterio di salvaguardia del pluralismo, il Garante prende in considerazione le designazioni provenienti da associazioni che perseguono finalità specifiche inerenti alla rappresentanza degli utenti radiotelevisivi, considerati nella loro generalità ovvero,

per fasce particolari; non può nominare più di uno tra i designati dalla stessa associazione, sia stata operata la designazione singolarmente o congiuntamente con altre associazioni, salvo che il numero delle associazioni designanti sia inferiore a quello dei posti da coprire; tiene conto della specifica qualificazione individuale dei designati; considera come criteri sussidiari di scelta la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione nonché la designazione congiunta ad opera di due o più associazioni;

b) undici componenti del nuovo Consiglio consultivo degli utenti, appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2, direttamente individuati dal Garante medesimo per qualificazione di studi o di esperienze.

Art. 4 *(Durata del Consiglio)*. — 1. Il Consiglio consultivo degli utenti svolge le sue funzioni per la durata di tre anni a decorrere dalla seduta di insediamento convocata dal Garante.

2. Il Consiglio non ricostituito prima della scadenza triennale è prorogato sino all'insediamento del nuovo Consiglio e per non più di quarantacinque giorni.

Art. 5 *(Durata dell'incarico)*. — 1. Ogni componente del Consiglio consultivo degli utenti esercita le sue attribuzioni per la durata del Consiglio.

2. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente permangono in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio.

3. I componenti del Consiglio, anche se nominati ai sensi del comma 2, possono essere confermati una sola volta.

4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 6 *(Dimissioni)*. — 1. I componenti del Consiglio possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Garante ed hanno effetto dalla data del decreto che nomina il nuovo membro.

Art. 7 *(Incompatibilità)*. — 1. I componenti del Consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, nonché per conto delle imprese di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

2. Analogo divieto opera nei confronti delle società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate rispetto ai soggetti di cui al primo comma.

Art. 8 *(Elezione del presidente e dei vicepresidenti)*. — 1. Il Consiglio procede, nella sua prima seduta in adunanza generale, ad eleggere con scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, il presidente ed un vicepresidente, uno dei quali appartenente alla componente dei rappresentanti delle associazioni di utenti radiotelevisivi e l'altro alla componente degli esperti.

2. Qualora la maggioranza richiesta non sia stata raggiunta da alcuno degli eligendi, si procederà ad un secondo scrutinio nel quale risulteranno eletti i membri che hanno conseguito la maggioranza assoluta.

Art. 9 *(Adunanze e organizzazione interna del Consiglio)*. — 1. Il presidente procede alla convocazione del Consiglio in adunanza generale, predisponendone l'ordine del giorno, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Garante ovvero qualora, in relazione al carattere di massima della questione da esaminare, una delle sezioni, a maggioranza, deliberi di deferirla alla stessa adunanza generale; il presidente disciplina i lavori del Consiglio in adunanza generale, sovrintende alla stesura dei relativi verbali e ne trasmette tempestivamente copia autentica al Garante con gli eventuali atti inerenti.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e può coordinare, su incarico ricevuto dal presidente, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro dell'adunanza generale.

3. Il Consiglio consultivo degli utenti è articolato in quattro sezioni; la prima e la terza sezione sono composte ciascuna da tre esperti ai sensi dell'art. 2, di cui uno magistrato o avvocato dello Stato, e da due esponenti delle associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi; la seconda e la quarta sezione sono composte ciascuna da due esperti ai sensi dell'art. 2 e da tre esponenti delle associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi. Non fanno parte delle sezioni il presidente ed il vice presidente del Consiglio consultivo degli utenti.

4. I lavori della sezione sono regolati da un coordinatore che sovrintende alla stesura dei verbali. La sezione delibera con la presenza di almeno tre componenti. Qualora almeno due componenti ne facciano motivata richiesta, la deliberazione sugli oggetti in questa indicati viene assunta congiuntamente da due sezioni. Per la validità della deliberazione è necessaria in tal caso la presenza di almeno sei componenti; la seduta congiunta è coordinata da quello tra i coordinatori delle due sezioni più anziano di età. Tanto nelle deliberazioni a sezione semplice quanto nelle deliberazioni a sezioni abbinate, in caso di parità di voti prevale l'opinione del coordinatore.

5. L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni, i criteri di nomina dei coordinatori da parte di ciascuna sezione nonché i criteri di distribuzione dei pareri tra le sezioni medesime da parte del presidente o in sua sostituzione dal vice presidente vengono determinati dal Consiglio consultivo degli utenti nella sua prima adunanza generale. Ai fini della deliberazione congiunta di cui al comma 4, alla sezione assegnataria del parere è abbinata quella che la segue nell'ordine progressivo; alla quarta sezione è abbinata la prima.

6. Il parere viene reso, comunque, nel termine stabilito dal Garante in relazione all'urgenza del caso.

Art. 10 *(Relazioni per l'adunanza generale)*. — 1. Per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno dell'adunanza generale il presidente può nominare uno o più relatori.

2. I relatori devono far pervenire alla segreteria del Consiglio uno schema di relazione scritta almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. La segreteria provvede alla distribuzione immediata dello schema di relazione, con l'elenco della documentazione su cui essa si fonda, a tutti i componenti del Consiglio.

4. Su richiesta del relatore, la segreteria del Consiglio può acquisire materiale audiovisivo utile ai fini delle deliberazioni.

5. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al presidente, il quale, considerata l'urgenza dell'affare, può nominare un nuovo relatore.

6. I pareri richiesti dal Garante debbono essere espressi, comunque, nel termine da esso stabilito.

Art. 11 *(Validità dell'adunanza generale).* — 1. Per la validità dell'adunanza generale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 12 *(Modalità di votazione nell'adunanza generale).* — 1. Le deliberazioni in adunanza generale sono prese a maggioranza di voti; la votazione, che può essere preceduta da dichiarazione di voto, avviene per appello nominale.

Art. 13 *(Requisiti dei verbali).* — 1. Dai verbali delle riunioni delle sezioni, singole o abbinate e dell'adunanza generale devono risultare i nomi dei presenti e degli assenti, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione.

2. Ciascun componente può far inserire dichiarazioni a verbale.

3. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai componenti presenti, sono raccolti e conservati dall'ufficio di segreteria.

Art. 14 *(Pubblicità dei lavori e trasmissione degli atti del Consiglio).* — 1. Le sedute delle sezioni semplici o abbinate e delle adunanze generali sono pubbliche.

2. Le deliberazioni adottate nonché le eventuali, motivate, opinioni dissenzienti sono trasmesse al Garante in copia autentica.

Art. 15 *(Ufficio di segreteria e disciplina delle spese).* — 1. Il Consiglio degli utenti, in tutte le sue articolazioni, siede presso l'Ufficio del Garante ed è assistito da un ufficio di segreteria unitario, formato da personale addetto al settore studi ed affari giuridici dell'Ufficio del Garante.

2. Spetta a ciascun componente del Consiglio un apposito gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito dal Garante con proprio provvedimento, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico del fondo previsto dal settimo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

Art. 2.

1. Il regolamento emanato il 12 settembre 1990, come modificato con decreto in data 8 gennaio 1992 e con decreto in data 4 gennaio 1994, è abrogato.

Art. 3.

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Garante: SANTANIELLO

94A2048

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 3 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 100 relativo al corso di laurea in scienze ambientali - indirizzo marino, viene aggiunto l'indirizzo terrestre.

INDIRIZZO TERRESTRE

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre).

Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore.

III Anno

1) chimica analitica;

2) ecologia applicata;

3) fisica terrestre;

4) geopedologia;

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

6) laboratorio di analisi chimica (1,6 esame integrato);

7) laboratorio di geopedologia (4,7 esame integrato);

una disciplina del blocco prescelto.

IV Anno

1) climatologia e meteorologia;

2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4) microbiologia;

tre discipline tra quelle del blocco e quelle prescelte dallo studente.

V Anno

1) principi di valutazione di impatto ambientale;

due discipline tra quelle del blocco e quelle prescelte dallo studente.

Per dette discipline è previsto un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

ORIENTAMENTI

Sono previsti i seguenti due orientamenti:

chimico;

biologico.

Per ciascuno di tali orientamenti si fornisce l'elenco delle discipline cui la facoltà dovrà attingere per creare i blocchi alternativi di quattro materie ciascuno. Le restanti due discipline potranno essere scelte liberamente dallo studente purché coerenti con l'orientamento.

Orientamento chimico

È obbligatoria la scelta della chimica fisica:

1) analisi chimica strumentale;

2) analisi costi-benefici;

3) analisi degli inquinanti;

4) biochimica applicata;

5) chemiometria;

6) chimica dell'ambiente;

7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

8) chimica del restauro;

9) chimica del terreno;

10 chimica fisica;

11) chimica tossicologica;

12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

13) diritto comparato dell'ambiente;

14) diritto regionale e degli enti locali;

15) economia dei processi produttivi;

16) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

17) ecotossicologia;

18) esercitazioni di preparazioni chimiche;

19) geografia fisica;

20) geochimica;

21) istituzioni e politica dell'ambiente;

22) metodi e tecniche di antinquinamento;

23) metodi e tecniche di disinquinamento;

24) modelli matematici;

25) pianificazione ed assetto del territorio;

26) politica economica dell'ambiente;

27) radioattività;

28) radiochimica ambientale;

29) tossicologia e controllo degli inquinanti;

30) tutela dei beni artistici e monumentali;

31) tutela dei parchi e delle risorse naturali;

32) chimica fisica ambientale;

33) geomorfolgia.

Orientamento biologico:

1) analisi costi-benefici;

2) antropologia;

3) biochimica;

4) biochimica applicata;

5) biogeografia;

6) biopedologia;

7) conservazione e protezione della natura;

8) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

9) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
10) etologia;
11) fisiologia comparata;
12) fisiologia vegetale;
13) genetica;
14) genetica di popolazioni,
15) geografia economica;
16) geografia fisica;
17) gestione delle risorse idriche;
18) idrobiologia;
19) igiene;
20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;
21) limnologia;
22) metodi e tecniche di disinquinamento;
23) modelli matematici;
24) politica economica dell'ambiente;
25) radioattività;
26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
27) sistematica animale;
28) sistematica vegetale.

Sono previste le seguenti propedeuticità:

a) l'esame di istituzioni di matematica I deve precedere quello di istituzioni di matematica II;

b) l'esame di fisica generale I deve precedere quello fisica generale II;

c) l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di chimica organica;

d) l'esame di biologia I deve precedere quello di biologia II.

Restano valide per questo indirizzo le altre norme stabilite per l'indirizzo marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 gennaio 1994

Il rettore

94A2019

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Republica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ed il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, con i quali è stato approvato ed integrato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 ottobre 1992, con il quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici dei corsi laurea e di diploma della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali trasformata in facoltà di scienze statistiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

All'art. 1 dello statuto, comma primo, nell'elenco delle facoltà, la denominazione della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è soppressa e sostituita dalla denominazione della facoltà di di scienze statistiche.

Gli articoli da 48 a 56, relativi alla facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali e ai suoi corsi di laurea e di diploma sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli da 41 a 49, relativi alla facoltà di scienze statistiche, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 41 - FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE *(Norme comuni ai corsi di laurea e di diploma)*. — 1. La facoltà di scienze statistiche conferisce:

laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali;

laurea in scienze statistiche ed economiche;

il diploma in statistica;

il diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

il diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

2. La durata dei corsi di laurea è di quattro anni; la durata dei corsi di diploma universitario è di tre anni.

3. Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art 9, comma 4, della legge n 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

4. Sono titoli di ammissione, sia per i corsi di laurea che per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea e di diploma della facoltà di scienze statistiche sono:

a) quelli indicati nel successivo art 49, articolati nelle aree seguenti:

matematica,

probabilità,

statistica;

statistica economica:

statistica aziendale;

demografia;

statistica sociale;

statistica biomedica;

informatica;

matematica per le decisioni economiche e finanziarie,

matematica finanziaria e scienze attuariali;

ricerca operativa;

economia,

aziendale;

giuridica;

sociologia,

scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facoltà.

6. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti e degli esami ad essi relativi superati con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

7. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

8. La facoltà determina nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma della facoltà.

Art. 42 *(Norme relative ai corsi di laurea)*. — 1. Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventidue annualità.

2. Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea.

3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 49 secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 41.5:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica.

4. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

5. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo punto 13) e l'esame di laurea.

6. La facoltà stabilisce che, tra gli insegnamenti attivati, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di laurea; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

7. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

8. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

9. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

10. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

11. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del punto 1 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

12. La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

13. Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nel punto 1.

14. Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

15. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

16. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 43 *(Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali)*. — 1. Il corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli 41 e 42.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche demografiche e sociali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 42.3, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area demografia;

un insegnamento dell'area statistica sociale;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;

due insegnamenti della sottoarea sociologia generale;

un insegnamento della sottoarea economia politica;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 44 *(Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche)*. — 1. Il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli 41 e 42.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 42.3, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area statistica economica;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

un insegnamento della sottoarea economica politica;

un insegnamento della sottoarea analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica o dall'area aziendale.

Art. 45 *(Norme relative ai corsi di diploma universitario)*. — 1. Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di 13 annualità.

2. Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario.

3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 49, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 41:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

4. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

5. Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo punto 14) e il colloquio finale.

6. La facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati, ve ne siano almeno 10 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

7. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al successivo art. 46, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

8. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

9. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

10. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

11. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

12. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

13. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del punto 1 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

14. La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba anche superare uno prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

15. La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite: stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

16. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 46 (*Corso di diploma universitario in statistica*). — 1. Il diploma universitario di statistica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli 41 e 45.

2. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 45.3, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aeree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area demografia;

un insegnamento dell'area statistica sociale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

3. Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di diploma universitario di cui agli articoli seguenti qualora non siano attivati presso la facoltà, con la denominazione per essi prevista. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di diploma universitario. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

Art. 47 (*Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese*). — 1. Il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli 41 e 45.

2. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 45.3, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

due insegnamenti scelti dalle aeree economica e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area informatica.

Art. 48 (*Corso di diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche*). — 1. Il diploma universitario di statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli 41 e 45.

2. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 45.3, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalla sottoaerea economia politica o dell'area aziendale;

un insegnamento della sottoarea sociologia generale;

due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

un insegnamento dall'area giuridica.

Art. 49 (*Insegnamenti attivabili nella facoltà*). — 1. Sono discipline attivabili nella facoltà.

AREA MATEMATICA:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria e algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

AREA PROBABILITA:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione,
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche,
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA ECONOMICA:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

AREA STATISTICA AZIENDALE:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

AREA DEMOGRAFIA:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

AREA STATISTICA SOCIALE:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale,
statistica psicometrica;
statistica sociale.

AREA STATISTICA BIOMEDICA:

antropometria;

biometria;

epidemiologia;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica medica e biometria;

statistica per l'ambiente;

statistica sanitaria.

AREA INFORMATICA:

Sottoarea - Informatica di base:

basi di dati;

fondamenti di informatica;

intelligenza artificiale;

sistemi informativi;

basi di dati e sistemi informativi;

informatica generale;

linguaggi di programmazione;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

programmazione;

Sottoarea - Informatica applicata:

statistica computazionale;

gestione di basi di dati economici;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE:

metodi matematici per la gestione delle aziende;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria delle decisioni;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI:

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

AREA RICERCA OPERATIVA:

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;

metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;

metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione;

teoria dei giochi;

ricerca operativa per le scelte economiche.

AREA ECONOMIA:

Sottoarea - Analisi economica:

analisi economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica;

Sottoarea - Economia politica:

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:

economia applicata;

economia del lavoro;

politica economica;

programmazione economica;

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:

analisi costi-benefici;

economia dell'ambiente;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica;

economia sanitaria;

scienza delle finanze;

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:

economia agraria;

economia della popolazione;

economia dello sviluppo;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia regionale;

pianificazione economica territoriale;

geografia della popolazione;

geografia economica;

geografia politica ed economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE:

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

AREA GIURIDICA:

diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale,
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di Stato e degli enti pubblici;
sociologia del diritto;
diritto della Comunità europea;
diritto internazionale.

AREA SOCIOLOGIA:

Sottoarea - Sociologia generale:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
sociologia;
sociometria;
teoria e metodi della pianificazione sociale;

Sottoarea - Sociologia applicata:
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica,
sociologia della devianza.

AREA SCIENZE BIOLOGICHE:

antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura,
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica,
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 26 ottobre 1993

Il rettore BONSEMBIANTE

94A2020

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Padova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che, nell'art. 15, tabella *C*, prevede per l'Università di Padova l'istituzione della facoltà di economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992, con il quale sono state apportate delle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto relativa all'istituzione della facoltà di economia, con il corso di laurea in economia e commercio, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Padova è istituita la facoltà di economia con il corso di laurea in economia e commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 15 dicembre 1993

Il rettore MURARO

94A2021

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1994

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 novembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 78. - relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione, alla lettera *c)* insegnamenti di area storica: dopo l'ultimo insegnamento (storia dei partiti e dei movimenti politici) vengono inserite le seguenti discipline:

storia romana;

storia del Risorgimento;

storia della Toscana moderna e contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 26 gennaio 1994

Il rettore

94A2022

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 6 maggio 1993, senato accademico seduta del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 27 luglio 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la ministeriale del 2 aprile 1994, prot. n. 387;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata viene soppressa, e viene istituito il diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

Dopo l'art. 320 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 321. — Alla facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

Art. 322. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, l'Università di Palermo potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Art. 323. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

Art. 324. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 325. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 326. — Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alle disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Art. 327. — Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 700 ore, secondo anno 800 ore, terzo anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche di studio guidate comprendono il 40% delle ore previste per ciascun anno.

Art. 328. — Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professori di prima o seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Art. 329. — Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Art. 330. — Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Art. 331. — Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni di esame.

2.6 Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A* - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:
chimica;
propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A 5. Inglese scientifico.

A 6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA *B* - Chimico tecnicologica (crediti 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B 1. Corso integrato di biochimica e fisiologia
chimica biologica;
chimica degli alimenti;
fisiologia umana.

B 2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:
microbiologia;
parassitologia;
tossicologia alimentare.
igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
tecnologie e biotecnologie alimentari;
tecnologia delle preparazioni alimentari;
tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione.
merceologia

B 4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

AREA *C* - Fisiopatologia (crediti. 6 0).

Obiettivo apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato in biochimica applicata:
biochimica della nutrizione;
biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:
fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale;
patologia della nutrizione;
patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - II semestre:

AREA *D* - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 6 0).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare.
legislazione sanitaria;
legislazione alimentare

D.2 Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:
igiene degli alimenti;
organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:
psicologia;
sociologia medica;
tecniche di comunicazione.

D 4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale.
dietologia,
dietetica;
dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione

III Anno I semestre:

AREA *E* - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti 6.0).

Obiettivo. apprendere i principi della prevenzione. del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;

educazione alimentare;

metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

geografia economica;

economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia;

dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere.

III Anno - II semestre:

AREA *F* - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia;

epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;

malattie della nutrizione;

dietoterapia;

nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;

nefrologia.

F.4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica:

pediatria;

geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi, ambulatori e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Art. 332. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

Art. 333. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 334. — Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami autunnali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicativa.

Art. 335. — La commissione finale di un esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissione prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 336. — La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconsociuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione ed accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazioni uguale o simile, permettono il passaggio dell'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Palermo, 23 febbraio 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A1924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Roma il 18 maggio 1990.

Il giorno 3 febbraio 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Roma il 18 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 agosto 1993, n. 338, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993.

In conformità all'art. 28, la convenzione entra in vigore il giorno 1° aprile 1994.

94A2023

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Panjim (India)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Panjim (India) è soppressa.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro ANDREATTA

94A2024

Istituzione di un vice consolato onorario in Lilongwe (Malawi) e modificazione della circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Blantyre (Malawi).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Art. 1

È istituito in Lilongwe (Malawi) un vice consolato di seconda categoria posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Lusaka con circoscrizione territoriale: le regioni centrale e settentrionale dello Stato del Malawi.

Art. 2

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Blantyre (Malawi), posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lusaka, è così modificata: la regione meridionale del Malawi.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro ANDREATTA

94A2025

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni ai decreti ministeriali 27 settembre 1993, 9 novembre 1993 e 7 dicembre 1993 concernenti rispettivamente la liquidazione coatta amministrativa della società «Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a.», in Roma, la sostituzione del commissario liquidatore e la nomina del comitato di sorveglianza.

Con decreto in data 14 marzo 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato i precedenti decreti di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a.», con sede in Roma, di sostituzione del commissario liquidatore e di nomina del comitato di sorveglianza, rispettivamente nella parte relativa alla forma giuridica della società che deve intendersi a responsabilità limitata anziché per azioni.

94A2028

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per i servizi commerciali «A. Rubbiani», in Bologna, ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto di Bologna numeri 838 e 839 I Sett. Sez. I del 5 maggio 1993, l'istituto professionale per i servizi commerciali «A. Rubbiani» di Bologna è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un personal computer P.C. 3865x25 del valore di L. 5.950.000 e un personal computer del valore di L. 6.180.860 disposta dalla Cassa di risparmio di Bologna.

94A2029

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «F. Alberghetti», in Imola, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. 840 I Sett. Sez. I del 5 maggio 1993, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «F. Alberghetti» di Imola è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un personal computer Olivetti usato Mod x P 1050-M24 completo di tastiera, un video a colori, una stampante DM 290 del valore di L. 500.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Imola.

94A2030

Autorizzazione all'istituto professionale per l'agricoltura «L. Ghini», in Imola, ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto di Bologna numeri 957 e 958 rispettivamente del 29 maggio 1993 e del 29 maggio 1993, l'istituto professionale per l'agricoltura «L. Ghini» di Imola è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un apparecchio Telefax Philips del valore di L. 1.000.000 disposta dalla ditta S.I.E.L. di Toscanella di Dozza e un Facsimile Olivetti OFX 230 del valore di L. 830.000 disposta dagli alunni della sede coordinata di Sasso Marconi.

94A2031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18, della legge n. 59/92 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «S. Rita - Società cooperativa a r l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 19 novembre 1985, rep. 8369, reg soc. 7474, tribunale di Napoli, BUSC n 11575;

società cooperativa edilizia «Societa cooperativa edilizia ospedalieri Casa n. 7 a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 12 febbraio 1981, rep 2319, reg soc 1182, tribunale di Napoli, BUSC n. 9189,

società cooperativa edilizia «Selva Bianca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 3 dicembre 1984, rep 11726, reg soc 782, tribunale di Napoli, BUSC n 11122,

società cooperativa edilizia «Virno - Societa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Garzone in data 4 giugno 1965, rep 86213, reg. soc 423, tribunale di Napoli, BUSC n. 1357/94054,

società cooperativa edilizia «Lia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arzano (Napoli), costituita per rogito Lupoli in data 19 novembre 1986, rep 13058, reg soc 523, tribunale di Napoli, BUSC n. 11942,

società cooperativa edilizia «Nastro Azzurro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito D'Anna in data 22 aprile 1986, rep. 14074, reg soc. 3415, tribunale di Napoli, BUSC n 11681;

società cooperativa edilizia «Stabia Nord VI - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 25 maggio 1988, rep 47891, reg. soc. 4760, tribunale di Napoli, BUSC n 12418,

societa cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ercole Seconda, a responsabilità limitata», con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 29 gennaio 1988, rep 32867, reg soc 1754, tribunale di Napoli, BUSC n 12291,

societa cooperativa edilizia «Puolo - Cooperativa edilizia a responsabilita limitata», con sede in Massalubrense (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 18 aprile 1979, rep 45445, reg. soc. 1473, tribunale di Napoli, BUSC n 8282,

società cooperativa edilizia «Parco Sara - Società a responsabilità limitata», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Di Giovine in data 22 gennaio 1981, rep 5978, reg. soc. 591/81, tribunale di Napoli, BUSC n. 9136;

società cooperativa edilizia «La Solfatara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 28 ottobre 1981, rep 79616, reg soc. 3988/81, tribunale di Napoli, BUSC n. 9606,

società cooperativa edilizia «Mazzini 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 28 ottobre 1981 rep. 79615, reg soc. 3985/81, tribunale di Napoli, BUSC n. 9607,

società cooperativa edilizia «La Castellana» a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Sica in data 12 febbraio 1974, rep 63736, reg soc 743, tribunale di Napoli, BUSC n 5816/132122,

società cooperativa edilizia «Progetto Habitat - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito De Cesare in data 13 marzo 1987, rep 29292, reg soc 3569, tribunale di Napoli, BUSC n 12017/226036,

società cooperativa edilizia «La Carabella - Societa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Gennaro Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Cepparulo in data 22 aprile 1983, rep 1908, reg soc 2468, tribunale di Napoli, BUSC n 10434

società cooperativa edilizia «Alba 82», con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Mauro in data 22 gennaio 1982, rep 1874, reg soc 1679, tribunale di Napoli, BUSC n 9877

società cooperativa edilizia «Primavera 82», con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Luigi Mauro in data 22 gennaio 1982, rep 1875, reg soc 2454/82, tribunale di Napoli, BUSC n. 9959/191444,

societa cooperativa edilizia «Parco Edera a responsabilita limitata», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Vanacore in data 18 dicembre 1982, rep 233, reg soc 357, tribunale di Napoli, BUSC n 10271,

società cooperativa edilizia «Centritalia Cinque - Societa cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 27 settembre 1983, rep 82680, reg soc 4811, tribunale di Napoli, BUSC n 10561 200858,

societa cooperativa edilizia «Cooperativa edile per azioni a responsabilità limitata Quadrifoglio» con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 13 ottobre 1967, rep 168521, reg soc 632/67, tribunale di Napoli, BUSC n 4550.

società cooperativa edilizia «Adriana» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 13 maggio 1975, rep 46760, reg soc 1647, tribunale di Avellino, BUSC n 787/138973

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1994 le seguenti societa cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil 4 - Societa cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Spadaro in data 24 aprile 1986, rep 5020, reg. soc. 4896/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29421,

società cooperativa di produzione e lavoro «Unità operativa I - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 giugno 1980, rep 14999, reg soc 5542/80, tribunale di Roma, BUSC n 26240 181757,

società cooperativa di produzione e lavoro «Agorà pubblicità - Cooperativa italiana per l'esercizio e lo sviluppo della pubblicità a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 21 luglio 1976, rep. 4232, reg soc. 3425/76, tribunale di Roma, BUSC n 23364 147398;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Leonzio in data 14 maggio 1980, rep 1897, reg soc 3247/80, tribunale di Roma, BUSC n 25875 177451,

società cooperativa di produzione e lavoro «Unità operativa IV - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 giugno 1980, rep 15005, reg soc 5545/80, tribunale di Roma, BUSC n 26243/181760,

società cooperativa di produzione e lavoro «Unità operativa III - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 giugno 1980, rep 15003, reg soc 5544/80 - 26242/18759,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa europea cultura e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 4 gennaio 1985, rep 3706, reg. soc 1899/85 tribunale di Roma, BUSC n 28616,

società cooperativa di produzione e lavoro «La Migliore - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 6 gennaio 1989, rep 39075, reg. soc 8147/89, tribunale di Roma, BUSC n 31479,

società cooperativa di produzione e lavoro «C P A (Cooperativa di progettazione architettonica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Silvestri in data 22 luglio 1981, rep 3859, reg soc 6812/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26936/188703,

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Reghina a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Alcaro in data 26 giugno 1987, rep 24693, reg soc 9544/87, tribunale di Roma, BUSC n 30191/230278,

società cooperativa di pesca «Cooperativa Fiumicino Pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Mattiangeli in data 25 febbraio 1981, rep. 3982 reg soc 2740 81, tribunale di Roma, BUSC n. 26403/183162,

società cooperativa di produzione e lavoro «Actas Aurea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 24 febbraio 1981, rep 27643, reg. soc 2462/81, tribunale di Roma, BUSC n 26423/183320,

società cooperativa di produzione e lavoro «Multi Trends - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gatto in data 19 febbraio 1987, rep 4110, reg soc 6089/87, tribunale di Roma, BUSC n 30140/229425,

società cooperativa di produzione e lavoro «Atletico Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 6 dicembre 1985, rep. 108242, reg soc 283/86, tribunale di Roma, BUSC n 29271,

società cooperativa di consumo «Gestione Ristoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colistra in data 15 aprile 1988, rep 31156, reg soc 6155 88, tribunale di Roma, BUSC n. 30662,

società cooperativa di produzione e lavoro «Ibis Cinematografica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 17 luglio 1979, rep 275541, reg soc 3216/79, tribunale di Roma, BUSC n 25342/170211,

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova cooperativa servizi Lazio 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellagamba in data 13 luglio 1982, rep 3065, reg soc. 533/83, tribunale di Roma, BUSC n 27577/196565,

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Ufficio IVA - Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manara in data 3 febbraio 1983, rep 3344, reg soc 1478/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27632/197146,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa giornalisti TG 45 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Papi in data 4 dicembre 1980, rep 2126, reg soc 1168/81, tribunale di Roma, BUSC n 26278/182089,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Primo Maggio G - S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 gennaio 1985, rep 56008, reg soc. 3443 85, tribunale di Roma, BUSC n 28704,

società cooperativa di produzione e lavoro «CMC 1 - Centro meccanografico cooperativo 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 1° marzo 1983, rep 1798, reg soc 2170 83, tribunale di Roma, BUSC n 27662 197676,

società cooperativa mista «La Rete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 20 gennaio 1982, rep 8086, reg soc 1234/82, tribunale di Roma, BUSC n 26991 189451,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Le Mele Marce a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mariconda in data 1° dicembre 1981, rep 11018, reg soc 8148 81, tribunale di Roma, BUSC n 26889 188391,

società cooperativa di produzione e lavoro «Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 30 maggio 1973, rep. 5259, reg soc 2705/73, tribunale di Roma, BUSC n 21575 125803;

società cooperativa di pesca «Società cooperativa A B G a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 19 giugno 1973, rep 10073, reg soc 3104/73, tribunale di Roma, BUSC n 21712/127566;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Il Restauro a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 13 luglio 1984, rep. 44947, reg soc 4271, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2242/205839,

società cooperativa di produzione e lavoro «La Dinamica a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 29 aprile 1985, rep 200571, reg soc 4806, tribunale di Cosenza, BUSC n 2522 213745,

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani 88 - Cooperativa di lavoro» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 5 dicembre 1988, rep 117483, reg soc 6852, tribunale di Cosenza, BUSC n 3079/244638,

società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente e Progresso» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Mancini in data 25 ottobre 1984, rep 50153, reg soc 4370, tribunale di Cosenza, BUSC n 2295/207811;

società cooperativa mista «Società cooperativa Il Sud a r l», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 25 gennaio 1985, rep 48580, reg soc 4604, tribunale di Cosenza, BUSC n 2372 209619;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa agrituristica S Nicola - S r l», con sede in Aprigliano (Cosenza), costituita per rogito Fiore in data 21 gennaio 1985, rep. 10884, reg soc 4614, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2378/209744,

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a r l Capo Buonifati Onda Libera», con sede in Bonifati (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 17 febbraio 1979, rep 14878, reg soc 557, tribunale di Paola, BUSC n 1673/167643,

società cooperativa di consumo «La Provvida» a responsabilità limitata, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 11 gennaio 1984, rep 183943, reg soc 4116, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2185/202800;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Studio Line - Out - S r l», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Di Chiara in data 18 novembre 1986, rep. 3686, reg soc 1509, tribunale di Castrovillari, BUSC n 2729/224319,

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria Viva - Società coooperativa a r l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Di Chiara in data 12 novembre 1987, rep 6423, reg soc 1737, tribunale di Castrovillari, BUSC n 2854/233564.

società cooperativa mista «O G A P a responsabilità limitata», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Ferrari Graziadio in data 23 aprile 1986, rep 54177, reg soc 1429, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 2665/221059.

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Biomasse a responsabilità limitata», con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 3 aprile 1985, rep 50652, reg soc 4766, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2510/212755,

società cooperativa di produzione e lavoro «CIFT a responsabilità limitata», con sede in Civita (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 11 aprile 1981, rep 46104, reg soc 798, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 1990 188646,

società cooperativa di produzione e lavoro «Re Se.Tra - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Dipignano (Cosenza), costituita per rogito D'Aqui in data 8 gennaio 1990, rep 47558, reg soc 7080, tribunale di Cosenza, BUSC n 3107/245592;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata Baia degli Aranci», con sede in Falconara Albanese (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 18 febbraio 1986, rep. 58447, reg. soc. 1605, tribunale di Paola, BUSC n. 2614/218361;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Brutia 2001 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), costituita per rogito Viggiani in data 28 novembre 1984, rep 759, reg. soc 1355, tribunale di Paola, BUSC n 2534/214193,

società cooperativa di produzione e lavoro «Confesud», a responsabilità limitata, con sede in Mormanno (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 8 maggio 1986, rep 60823, reg soc 1442, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 2670/221202,

società cooperativa di produzione e lavoro «Iris - Società cooperativa di produzione - Lavoro e servizi a responsabilità limitata», con sede in Paola (Cosenza), costituita per rogito D'Aqui in data 15 dicembre 1984, rep 32849, reg soc 1450, tribunale di Paola, BUSC n 2454/211607,

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Verdi a r l.», con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 1° agosto 1984, rep. 45288, reg soc 4298, tribunale di Cosenza, BUSC n 2256/206626;

società cooperativa di produzione e lavoro «Brutia», a responsabilità limitata, con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 27 giugno 1984, rep 189311, reg soc 4291, tribunale di Cosenza, BUSC n 2252/206892;

società cooperativa di produzione e lavoro «Infocal - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 25 maggio 1987, rep 3322, reg soc 5866, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2823/229959,

società cooperativa di produzione e lavoro «Promo-Info a r l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 18 gennaio 1989, rep. 2445, reg. soc. 6663, tribunale di Cosenza, BUSC n 3009/241479;

società cooperativa di produzione e lavoro «Legnorose» a responsabilità limitata, con sede in Rose (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 9 giugno 1987, rep. 226819, reg. soc. 6146, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2865/233941;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Decoubertaine a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 27 ottobre 1983, rep 39316, reg soc 4021, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2167/201435,

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovi orizzonti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r l.», con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Barletta in data 28 dicembre 1984, rep 22414, reg soc 1941, tribunale di Napoli, BUSC n 11212,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Edera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arzano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 12 aprile 1989, rep. 60042, reg soc 2938, tribunale di Napoli, BUSC n 12606,

società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurra - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Carannante in data 15 settembre 1981, rep 1793, reg soc 3825, tribunale di Napoli, BUSC n 9609,

società cooperativa di produzione e lavoro «Casa di cura clinica del Sacro Cuore - Soc coop a r l», con sede in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito Di Transo in data 15 dicembre 1982, rep. 87764, reg soc. 556, tribunale di Napoli, BUSC n 10254,

società cooperativa di produzione e lavoro «Accademia nuovo stile - Cooperativa a r l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Dente in data 25 gennaio 1988, rep 48722, reg soc 658, tribunale di Napoli, BUSC n. 12688,

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Bellone in data 17 settembre 1985, rep 47291, reg soc. 5427, tribunale di Napoli, BUSC n. 11391/213531,

società cooperativa di produzione e lavoro «E.M I. Coop a r.l - Edile meridionale impianti», con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 20 maggio 1985, rep 106971, reg. soc 4535, tribunale di Napoli, BUSC n 11398,

società cooperativa di produzione e lavoro «Gio.Co - Giovane cooperativa flegrea a r l», con sede in Monte di Procida (Napoli), costituita per rogito Scardaccione in data 17 novembre 1987, rep 5594, reg soc. 7796, tribunale di Napoli, BUSC n 12262,

società cooperativa mista «A F S M P - La Speranza - associazione dei familiari di subnormali e minorati psichici - Soc cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 18 dicembre 1975, rep 66496, reg soc 280, tribunale di Napoli, BUSC n 6885/143239,

società cooperativa consumo «Sud Italia cooperativa beni consumo fra dipendenti aziende e residenti in Pomigliano d'Arco», a responsabilità limitata, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Colucci in data 16 marzo 1979, rep 84552, reg soc 2312, tribunale di Napoli, BUSC n 8420/170574,

società cooperativa di produzione e lavoro «Telemaco - Cooperativa di produzione e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Ingrosso in data 8 aprile 1986, rep 1085, reg soc 3964, tribunale di Napoli, BUSC n. 11718,

società cooperativa di produzione e lavoro «Fopa - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Del Genio in data 22 novembre 1984, rep 11104, reg soc 4996, tribunale di Napoli, BUSC n 11061,

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e volontà - Società cooperativa di produzione e lavoro e servizi a r l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 29 gennaio 1986, rep. 95706, reg. soc 1647, tribunale di Napoli, BUSC n. 11567;

società cooperativa di produzione e lavoro «Quartoprima - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 23 aprile 1986, rep. 11516, reg. soc. 3406, tribunale di Napoli, BUSC n. 11679;

società cooperativa di produzione e lavoro «Escalier - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 3 marzo 1982, rep. 7912, reg. soc. 1342, tribunale di Napoli, BUSC n 9851;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elena - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 14 ottobre 1981, rep. 7453, reg soc 3699, tribunale di Napoli, BUSC n 9576/187439.

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Carandente 83 Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 21 settembre 1983, rep 9318, reg soc 4712, tribunale di Napoli, BUSC n 10545,

società cooperativa di trasporto «Cooperativa autonoleggio Abatese - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l », con sede in S Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 2 dicembre 1986, rep 47850, reg soc 560, tribunale di Napoli, BUSC n 11918

società cooperativa di produzione e lavoro «Ri Ve - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Sena in data [illegible] ottobre 1986, rep 12882, reg soc. 6352, tribunale di Napoli, BUSC n 11861,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa intatsu penisola sorrentina a r l - C I P S», con sede in Sorrento (Napoli) costituita per rogito Iaccarino in data 21 febbraio 1985, rep 118594, reg soc 2264, tribunale di Napoli, BUSC n 11359,

società cooperativa di produzione e lavoro «So Co M I C a r l» con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 30 luglio 1982, rep 18297, reg. soc 3561, tribunale di Napoli BUSC n 10107,

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.P.I.E. - Cooperativa edili pittori idraulici elettricisti a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 22 marzo 1978, rep. 70880, reg. soc. 956, tribunale di Napoli, BUSC n. 7691,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperazione Torrese - Soc. coop. a r.l. con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 23 luglio 1981, rep. 150585, reg. soc. 3298, tribunale di Napoli, BUSC n. 9543;

società cooperativa mista «Inolda», società a responsabilità limitata (già «Cooperativa Inolda - Soc. coop. a r.l.»), con sede in Teramo, costituita per rogito Vincenti in data 9 maggio 1979, rep. 18130, reg. soc. 2635, tribunale di Teramo, BUSC n. 538/169115,

società cooperativa di produzione e lavoro «Aprutium - Cooperativa culturale - Società a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 9 giugno 1981, rep. 84059, reg. soc. 3407, tribunale di Teramo, BUSC n. 647,

società cooperativa di consumo «Tercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Vincenti in data 16 febbraio 1982, rep. 29838, reg. soc. 3615, tribunale di Teramo, BUSC n. 668,

società cooperativa mista «Cooperativa Alfa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 15 febbraio 1985, rep. 13322, reg. soc. 5074, tribunale di Teramo, BUSC n. 795,

società cooperativa mista «Cooperativa Andromeda - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 15 febbraio 1985, rep. 13321, reg. soc. 5106, tribunale di Teramo, BUSC n. 818,

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa d'acquisto La Stiva - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 23 maggio 1986, rep. 19283, reg. soc. 6751, tribunale di Teramo, BUSC n. 919,

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Delfino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 2 febbraio 1982, rep. 3731, reg. soc. 3607, tribunale di Teramo, BUSC n. 679,

società cooperativa mista «La Sperantia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 5 aprile 1985, rep. 13919, reg. soc. 5148, tribunale di Teramo, BUSC n. 796,

società cooperativa di produzione e lavoro «Laga Musei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Di Marco in data 24 febbraio 1989, rep. 1308, reg. soc. 8570, tribunale di Teramo, BUSC n. 1030,

società cooperativa mista «Systema - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 23 maggio 1985, rep. 14489, reg. soc. 5245, tribunale di Teramo, BUSC n. 820,

società cooperativa mista «Miano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Vincenti in data 25 marzo 1980, rep. 21381, reg. soc. 2939, tribunale di Teramo, BUSC n. 581;

società cooperativa mista «Halley - Società cooperativa a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 23 dicembre 1985, rep. 16861, reg. soc. 5663, tribunale di Teramo, BUSC n. 865,

società cooperativa di produzione e lavoro «Alfa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Vincenti in data 19 settembre 1986, rep. 44787, reg. soc. 6794, tribunale di Teramo, BUSC n. 924,

società cooperativa di produzione e lavoro «Axia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Giannella in data 29 novembre 1985, rep. 6196, reg. soc. 5555, tribunale di Teramo, BUSC n. 861/216798,

società cooperativa di pesca «Associazione produttori della pesca - Giulia Pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Albini in data 5 marzo 1982, rep. 33458, reg. soc. 3653, tribunale di Teramo, BUSC n. 662,

società cooperativa di produzione e lavoro «Sereco a r.l. - Cooperativa di servizi e lavoro», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 12 maggio 1986, rep. 144417, reg. soc. 5911, tribunale di Teramo, BUSC n. 883,

società cooperativa di produzione e lavoro «Valcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Controguerra (Teramo), costituita per rogito Vincenti in data 27 febbraio 1980, rep. 21131, reg. soc. 2906, tribunale di Teramo, BUSC n. 582,

società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno Sports - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campli (Teramo), costituita per rogito Di Marco in data 16 febbraio 1989, rep. 1286, reg. soc. 8468, tribunale di Teramo, BUSC n. 1012,

società cooperativa mista «Architettura e territorio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita per rogito Giannella in data 21 novembre 1986, rep. 7587, reg. soc. 6823, tribunale di Teramo, BUSC n. 914,

società cooperativa di consumo «Cooperativa Abruzzo - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 29 marzo 1976, rep. 94932, reg. soc. 1934, tribunale di Teramo, BUSC n. 425,

società cooperativa di produzione e lavoro «Beretta sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 2 luglio 1984, rep. 10958, reg. soc. 4524, tribunale di Teramo, BUSC n. 772,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Progresso culturale a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 19 ottobre 1984, rep. 90971, reg. soc. 4717, tribunale di Napoli, BUSC n. 11036,

società cooperativa di produzione e lavoro «Rapid - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 7 febbraio 1968, rep. 49991, reg. soc. 255/68, tribunale di Napoli, BUSC n. 4562/105093,

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Cervantes a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito De Feo in data 30 aprile 1985, rep. 96820, reg. soc. 4375, tribunale di Napoli, BUSC n. 11353,

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa recupero ecologico di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Prattico in data 28 maggio 1985, rep. 91638, reg. soc. 4506, tribunale di Napoli, BUSC n. 11340/212267,

società cooperativa di produzione e lavoro «Plurimediale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Luigi Mauro in data 25 luglio 1986, rep. 12223, reg. soc. 5091/86, tribunale di Napoli, BUSC n. 11788/221736,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa editrice Monsignor Perrelli italiana» (C.E.M.P.I.), con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Del Giudice in data 22 settembre 1986, rep. 3273, reg. soc. 6113, tribunale di Napoli, BUSC n. 11882,

società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 83 - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Sorvillo in data 4 febbraio 1983, rep. 2152, reg. soc. 1202, tribunale di Napoli, BUSC n. 10305,

società cooperativa di produzione e lavoro «La Cilentana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Percuoco in data 13 giugno 1984, rep. 10805, reg. soc. 3326, tribunale di Napoli, BUSC n. 10927;

società cooperativa di consumo «Libertà», con sede in Napoli, costituita per rogito Nicola d'Emilio in data 16 febbraio 1944, rep. 9260, reg. soc. 79/44, tribunale di Napoli, BUSC n. 1925/46171;

società cooperativa di produzione e lavoro «Autoparcheggiatori oltremare - S.r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito De Jorio in data 8 ottobre 1987, rep. 10049, reg. soc. 6523, tribunale di Napoli, BUSC n. 12189;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Cos.M.Ed.Il. Costruzioni meridionali edilizie - S.r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 15 dicembre 1980, rep. 187270, reg. soc. 87/81, tribunale di Napoli, BUSC n. 9069/180232;

società cooperativa di produzione e lavoro «Croce centro sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 21 luglio 1987, rep. 24344, reg. soc. 275, tribunale di Napoli, BUSC n. 12234;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Flegrèa - Produzione e lavoro - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 20 giugno 1986, rep. 19098, reg. soc. 4585/86, tribunale di Napoli, BUSC n. 12196;

società cooperativa mista «Co.Pa.N. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 9 giugno 1989, rep. 90180, reg. soc. 4105, tribunale di Napoli, BUSC n. 12660;

società cooperativa di produzione e lavoro «So.C.A.M. - Coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Miglietta in data 2 maggio 1986, rep. 11534, reg. soc. 5526, tribunale di Napoli, BUSC n. 11799;

società cooperativa di produzione e lavoro «Jolly - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 16 febbraio 1989, rep. 34614, reg. soc. 2631, tribunale di Napoli, BUSC n. 12598;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.N. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 30 ottobre 1984, rep. 91004, reg. soc. 783, tribunale di Napoli, BUSC n. 11108;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a r.l. - Infosud», con sede in Napoli, costituita per rogito Miglietta in data 4 giugno 1986, rep. 11713, reg. soc. 4260, tribunale di Napoli, BUSC n. 11733;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Gambardella in data 14 settembre 1988, rep. 23742, reg. soc. 5938, tribunale di Napoli, BUSC n. 12465;

società cooperativa di produzione e lavoro «Salus V - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 4 marzo 1983, rep. 27086, reg. soc. 2450, tribunale di Napoli, BUSC n. 10417;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa pro-Marino turismo, cultura, sport, spettacolo - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Bonadies in data 30 novembre 1985, rep. 5169, reg. soc. 5658, tribunale di Velletri, BUSC n. 32341;

società cooperativa mista «Co.Ri.Ma. Cooperativa ristoratori Marino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Auriemma in data 19 gennaio 1983, rep. 1701, reg. soc. 3833, tribunale di Velletri, BUSC n. 27647/197425;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ville tiburtine a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Mario Enzo Romano in data 27 gennaio 1986, rep. 11480, reg. soc. 2847/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29314;

società cooperativa di consumo «Icona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ardea (Roma), costituita per rogito Chialamberto in data 8 luglio 1988, rep. 30938, reg. soc. 2620/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31146;

società cooperativa mista «Cooperativa agricola e di consumo Serenità e Lavoro fra coltivatori diretti di Rocca S. Stefano a responsabilità limitata», con sede in Rocca S. Stefano (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 25 luglio 1954, rep. 20764, reg. soc. 2647, tribunale di Roma, BUSC n. 14551/47477;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giacomo Matteotti - Società a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Pampersi in data 7 agosto 1945, rep. 48399, reg. soc. 1688, tribunale di Roma, BUSC n. 11847/4317;

società cooperativa mista «Cooperativa autonoma servizi, turismo, ecologia, ambiente - C.A.S.T.E.A. - Società a responsabilità limitata», con sede in Fiano Romano (Roma), costituita per rogito Pensabene Perez in data 1° marzo 1986, rep. 35165, reg. soc. 2940/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29291;

società cooperativa di produzione e lavoro «Movies united company - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Condemi in data 20 gennaio 1988, rep. 62452, reg. soc. 7871, tribunale di Velletri, BUSC n. 30930;

società cooperativa mista «Natura verde - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Bellagamba in data 18 aprile 1988, rep. 24614, reg. soc. 6659/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30726;

società cooperativa di produzione e lavoro «Imago - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Bellagamba in data 9 luglio 1986, rep. 13626, reg. soc. 9380/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29698/223310;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Ecosilvana - S.r.l.», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Pelloni in data 7 febbraio 1987, rep. 36216, reg. soc. 6687, tribunale di Velletri, BUSC n. 29975;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.A.R. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Annibaldi in data 12 settembre 1986, rep. 17443, reg. soc. 6198, tribunale di Viterbo, BUSC n. 1589/222373;

società cooperativa mista «Vacuna 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vacone (Rieti), costituita per rogito Rando in data 10 maggio 1986, rep. 9641, reg. soc. 2469, tribunale di Rieti, BUSC n. 706/220592;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Arredotecnica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cittaducale (Rieti), costituita per rogito Barontini in data 19 luglio 1986, rep. 1561, reg. soc. 2498, tribunale di Rieti, BUSC n. 720/223166;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata - C.R.A.F. - Centro ricerche audiovisivi Forano», con sede in Forano (Rieti), costituita per rogito Marchetti in data 26 giugno 1981, rep. 12258, reg. soc. 1628, tribunale di Rieti, BUSC n. 596/184864;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di produzione Leonessa - Società a responsabilità limitata», con sede in Leonessa (Rieti), costituita per rogito Borontini in data 21 settembre 1985, rep. 166, reg. soc. 2305, tribunale di Rieti, BUSC n. 678/215207;

società cooperativa mista «Valle Cericola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Contigliano (Rieti), costituita per rogito Casazza in data 7 ottobre 1983, rep. 704, reg. soc. 1936, tribunale di Rieti, BUSC n. 635/200463;

società cooperativa mista «Produzione e lavoro - Società a responsabilità limitata», (già Co.Zo.Ma. - cooperativa zootecnica La Macchia - Società a responsabilità limitata) con sede in Vico nel Lazio (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 10 gennaio 1981, rep. 28206, reg. soc. 3071, tribunale di Frosinone, BUSC n. 908/181496;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Concretezza '86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Pastorino in data 1° luglio 1986, rep. 6871, reg. soc. 4970, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1231/221901;

società cooperativa mista «Consorzio sviluppo e risanamento immobiliare - Soc coop a r l», con sede in Bologna, costituita per rogito Alvisi in data 10 gennaio 1980, rep 175150/11160, reg soc 28678, tribunale di Bologna, BUSC n 3283,

società cooperativa di consumo «Naturalvende - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Budrio (Bologna), costituita per rogito Guglielmi in data 11 dicembre 1978, rep 2549, reg soc 26826, tribunale di Bologna, BUSC n 3172/164851,

società cooperativa mista «Imola rugby - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già Cooperativa agricoltori Piratello Imola - C.A P I - Società cooperativa a responsabilità limitata), con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Fiorentini in data 24 febbraio 1975, rep 3676, reg soc 21892, tribunale di Bologna, BUSC n. 2840,

società cooperativa mista «Insieme - Assistenza servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, costituita per rogito Amadesi in data 6 novembre 1985, rep 102364, reg soc 10802, tribunale di Ravenna, BUSC n 1572/214686,

società cooperativa di produzione e lavoro «Quadrifoglio - Società cooperativa a r l», con sede in Modena, costituita per rogito Ceserani in data 21 maggio 1986, rep 11062 3146, reg soc 25307, tribunale di Modena, BUSC n 2410/220548.

società cooperativa mista «Haegler - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Perna in data 30 ottobre 1987, rep 2170, reg soc 5618, tribunale di Frosinone, BUSC n 1301/230978,

società cooperativa di produzione e lavoro «Fa Ti - Fabbro termoidraulica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Tufani in data 24 gennaio 1979, rep. 3101, reg soc 2591, tribunale di Frosinone, BUSC n 804/165334,

società cooperativa mista «L Aspide - Società cooperativa a responsabilità limitata» (denominazione abbreviata «L'Aspide - Soc coop r l), con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Lella in data 6 settembre 1985, rep 2494, reg soc 2245, tribunale di Cassino, BUSC n 1706 214336,

società cooperativa mista «Bianca - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Pellegrino D'Amore in data 9 aprile 1986, rep 21941, reg soc 4567, tribunale di Avellino, BUSC n 1615 220634.

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro culturale a responsabilità limitata Franco Colantuono», con sede in Lioni (Avellino), costituita per rogito Colarusso in data 10 febbraio 1981, rep 10748, reg soc 359, tribunale di S Angelo dei Lombardi, BUSC n 1253 181831.

società cooperativa mista «Lombricocoltura Lancio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rotondi (Avellino), costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 28 gennaio 1983, rep 26869, reg. soc 3346, tribunale di Avellino, BUSC n 1434/196907,

società cooperativa mista «Società cooperativa a r l. - S Rosa», con sede in Serino (Avellino), costituita per rogito Piroli in data 11 giugno 1990, rep 13495, reg soc 6433 tribunale di Avellino, BUSC n 1879/248694,

società cooperativa mista «Il Castagno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Summonte (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 19 febbraio 1986, rep 82462, reg soc 4410, tribunale di Avellino, BUSC n 1590 218493

94A2027-94A1941

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951 n 193

Cambi del giorno 22 marzo 1994

Dollaro USA	1668,55
ECU	1905,82
Marco tedesco	988,89
Franco francese	289.53
Lira sterlina	2480,30
Fiorino olandese	879,53
Franco belga	47.985
Peseta spagnola	12,058
Corona danese	251.76
Lira irlandese	2389,86
Dracma greca	6,769
Escudo portoghese	9,602
Dollaro canadese	1220,41
Yen giapponese	15,744
Franco svizzero	1167,63
Scellino austriaco	140,57
Corona norvegese	227,65
Corona svedese	212,14
Marco finlandese	301,02
Dollaro australiano	1182 67

94A2081

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Eloro» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Eloro», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Eloro» e del disciplinare di produzione

Art 1

La denominazione di origine controllata «Eloro» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Art 2

La denominazione di origine controllata «Eloro» è riservata ai vini rossi e rosati, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno il 90% dei vitigni Nero d'Avola, Frappato e Pignatello da soli o congiuntamente

Possono concorrere alla produzione del vino «Eloro» anche uve provenienti da altri vitigni, a frutto di colore analogo, purché raccomandati o autorizzati per le province di Ragusa e Siracusa.

La denominazione di origine controllata «Eloro» può essere seguita da una specificazione dei seguenti vitigni:

Nero d'Avola;

Frappato;

Pignatello,

se i vini sono ottenuti da uve provenienti per almeno il 90 per cento dal corrispondente vitigno.

Per la rimanente percentuale possono concorrere uve provenienti da altri vitigni purché raccomandati o autorizzati per le province di Ragusa e Siracusa.

La denominazione di origine controllata «Eloro» con la menzione della sottozona «Pachino» è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti per almeno l'80 per cento dal vitigno Nero d'Avola e per la rimanente percentuale da uve provenienti dai vitigni Frappato e/o Pignatello.

Il vino avente diritto alla denominazione controllata «Eloro» ed alla specificazione della sottozona «Pachino» può essere qualificato «riserva» alle condizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Eloro» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla foce del fiume Asinaro si segue il confine amministrativo tra i comuni di Avola e Noto fino al punto del reticolo del nuovo catasto terreni del comune di Noto y = 33390 ed x = 39050; quindi ad ovest lungo il confine nord del foglio di mappa n. 221 fino ad intersecare la strada comunale Lenzavacche-Cozzo Tondo che si segue verso sud per circa 300 metri proseguendo, poi, lungo il vallone Cozzo Tondo fino al punto di confluenza con il torrente S. Giovanni-Santa Chiara. Si discende detto torrente e si prosegue verso nord lungo il fosso Tanalupi fino alla sua intersezione con la strada vicinale Tortorona. Da qui, in direzione ovest, in linea retta passando per la cima del Cozzo del Ferraro si raggiunge la cava omonima.

Quindi verso nord lungo la cava del Ferraro fino ad incrociare la strada vicinale Timpa del Sole-Ronchetto che va percorsa in direzione sud per circa 600 metri fino al bivio. Da questo punto, in direzione ovest, si segue la linea ideale che lo congiunge con l'inizio del Vallone Fiumara Grande che va seguito fino alla confluenza con il fiume Asinaro. Si risale detto fiume giungendo alla confluenza con la cava S. Giuseppe che si percorre verso ovest per circa 400 metri fino alla masseria Dubo e quindi si traccia la retta ideale fino ad intersecare la s.p. Palazzolo-Testa dell'Acqua-Noto al km 22.

Si procede lungo la s.p. fino al km 16,400 (c.da Sarculla) e dopo in direzione sud-ovest per il vallone dell'Urva ed il vallone d'Angelo Vito fino ad intersecare la s.p. da Giarratana a Castelluccio che va seguita fino al km 14 in cui incrocia il fiume Tellaro.

Da questo punto si discende il corso del fiume fino alla confluenza con la cava Pirainito che si segue in direzione sud-ovest fino all'incrocio con il confine comunale tra Noto e Rosolini. Si segue detto confine verso sud fino alla strada comunale Carbonella e quindi la strada interpoderale, sempre in direzione sud, che passa circa 200 metri ad ovest della casa Turla fino alla cava Cozzo Cisterna. Si segue quest'ultima cava fino alla confluenza con la cava Granati che va percorsa in direzione ovest fino al puntone di Croce Santa e da qui, verso sud, lungo la strada che la congiunge alla s.p. S. Alessandra Modica-Rosolini al km 3,070. Da qui verso sud lungo la strada interpoderale che passa circa 150 metri ad ovest delle case Castellana fino al congiungimento con la cava Scardina che va seguita verso est fino alla s.s. 110 all'altezza del Ponte Cipolla. Si prosegue lungo la s.s. 110, in direzione ovest per circa 4 km fino alla s.p. Ispica-Pozzallo e svoltando a sinistra, di fronte al cimitero di Ispica, si prosegue per la comunale Ispica-S. Maria del Focallo. Dopo circa 800 metri si svolta a sinistra per il bivio detto «Della Madonnina» e quindi si percorre la strada comunale Pianicella Nardella per circa 3 km giungendo al quadrivio di «Cozzo Muni».

Superato lo stesso si prosegue in direzione sud per circa km 1,500 fino al bivio che conduce al pantano Gariffi-Bacino. Da qui svoltando a destra si costeggia la saia di bonifica Passo di Scacco, direzione sud-ovest, e si giunge fino alla foce vecchia e da qui attraversando la strada S. Maria del Focallo-Marza si arriva al mare passando per le case Monti. Si segue la costa verso sud-est e dopo verso nord fino a raggiungere nuovamente la foce del fiume Asinaro.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Eloro» con la specificazione della sottozona «Pachino» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dall'incrocio tra la s.p. Rosolini-Pachino con la s.p. Pachino-Noto, si prosegue lungo quest'ultima verso nord fino al km 8,00 e quindi ad ovest lungo la strada comunale Fimmisca Musolino fino all'incrocio con la s.p. Balliscala-Rosolini-Pachino.

Si segue detta s.p. in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Stafenna e quindi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il confine amministrativo tra il comune di Noto e di Ispica che va seguito in direzione sud fino al congiungimento con il confine amministrativo del comune di Pachino. Quindi in direzione est lungo il confine tra il comune di Noto e Pachino fino al km 3 della s.p. Pachino-Ispica. Da tale punto si prosegue lungo la Regia trazzera Pianetti e rasentando il centro abitato di Pachino si giunge all'incrocio con la s.p. Pachino-Noto che va seguita fino a giungere nuovamente fino al bivio con la s.p. Pachino-Rosolini.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Eloro», devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Non possono essere iscritti all'albo i vigneti non favorevolmente esposti.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere ad espansione contenuta.

Per i vigneti, impiantati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità dei ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000 per la denominazione di origine controllata «Eloro» e a 3200 per la denominazione di origine controllata «Eloro» Pachino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È tuttavia consentita l'irrigazione come pratica di soccorso durante il periodo primaverile-estivo, sino ad un massimo di due interventi.

La resa massima di uva per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli essa dovrà essere riportata mediante un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo stabilito.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5% per i vini rossi, di 11% per i vini rosati e di 12% per il vino «Eloro» con la menzione della sottozona «Pachino».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento e l'invecchiamento obbligatori devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può autorizzare la vinificazione fuori della zona di produzione in altri comuni compresi nelle province di Ragusa e Siracusa purché le uve siano prodotte nei vigneti situati nella zona di produzione.

Il vino «Eloro» con la menzione della sottozona «Pachino» non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e può essere qualificato come «riserva» se sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento della durata di due anni a partire dal 15 ottobre dell'anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le eventuali eccedenze devono essere classificate vino da tavola.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali comunque atte a conferire al vino le sue particolari caratteristiche

Art. 6

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche

«Eloro» Rosso:

colore rosso rubino, più o meno intenso con riflessi violetto o granato,

odore: franco, robusto, leggermente etereo,

sapore sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, amarognolo, leggermente fresco,

titolo alcolometrico volumico totale: non inferiore al 12% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«Eloro» Rosato:

colore: rosa grigio (occhio di pernice) più o meno intenso, con riflessi granato,

odore: delicato aroma di frutta;

sapore fruttato, caratteristico delle uve di provenienza, vellutato, leggermente acidulo,

titolo alcolometrico volumico totale: non inferiore a 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l,

estratto secco netto minimo. 18 gr/l

«Eloro» Nero d'Avola

colore, odore e sapore: tipico per il vitigno di provenienza,

titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 12%,

acidità totale minima 5 gr/l;

estratto secco netto minimo. 22 gr/l

«Eloro» Frappato

colore, odore e sapore tipico per il vitigno di provenienza,

titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 12%;

acidità totale minima: 5 gr/l,

estratto secco netto minimo 22 gr/l.

«Eloro» Pignatello

colore, odore e sapore tipico per il vitigno di provenienza,

titolo alcolometrico volumico totale: non inferiore al 12%;

acidità totale minima. 5 gr/l;

estratto secco netto minimo 22 gr/l.

«Eloro» Pachino:

colore: rosso rubino granato intenso con riflessi rosso mattone dopo l'invecchiamento,

odore. intenso profumo muschiato generoso;

sapore: di corpo, tannico con retrogusto vellutato e robusto,

titolo alcolometrico volumico totale: non inferiore a 12,5%;

estratto secco netto minimo: 24 gr/l;

acidità totale minima: 4,6 gr/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Eloro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non suscettibili di trarre in inganno il consumatore.

La menzione della sottozona «Pachino» e le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Eloro» devono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata».

I vini di cui all'art 2 possono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile

L'indicazione è obbligatoria per il vino «Eloro» Pachino presentato con la menzione «riserva».

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, purché consentite dalle disposizioni vigenti, che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art 3 e dalle quali provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione e rispondano alle condizioni stabilite dalla normativa CEE nella designazione e presentazione dei VQPRD.

94A2026

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI nella seduta del 30 novembre 1993 ha deliberato quanto segue:

«Le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77, alla Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. per gli stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano), Unione, Concordia e Vittoria (Ragusa), sono intestate alle seguenti società.

Falck nastri S.r.l., con sede in Sesto S. Giovanni, per gli stabilimenti di Sesto S. Giovanni, Unione e Vittoria:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 5 644 milioni;
lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 18 821 milioni deliberato dall'IMI;

Falck lamiere S.r.l., con sede in Sesto S. Giovanni, per lo stabilimento di Concordia:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 2 120 milioni;
lettera *b)*. contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 7 065 milioni deliberato dall'IMI».

94A2032

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile ubicato nel compartimento di L'Aquila

Con D.A. dell'8 marzo 1994, n. 173, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda dell'immobile del compartimento di L'Aquila qui sotto elencato:

reliquato stradale sito in margine alla s.s. 5/Racc. di mq 410 e contraddistinto al catasto del comune censuario di Chieti al foglio n. 55, particelle numeri 4050 e 4052.

94A2033

PREFETTURA DI GORIZIA

Autorizzazione al liceo classico statale «Dante Alighieri» di Gorizia ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 2079-94/Sett. Un. in data 5 marzo 1994, il liceo classico statale «Dante Alighieri» di Gorizia è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente in un'enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti - ed. Treccani.

94A2034

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994)

Nell'avviso citato in epigrafe, relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 febbraio 1994, riguardante la responsabilità del mantenimento in purezza di alcune varietà agrarie elencate, riportato alla pag. 61 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al ventisettesimo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «*Sorgo - Sorghum Bicolor L.*: Vered 171:», leggasi: «*Cotone - Gossypium ssp.*: Vered 171 ».

94A2055

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 8 0 9 4 *

L. 1.300